SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 94**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Camera dei deputati

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1990 e situazione del bilancio dello Stato.

90A1858

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1989.

Autorizzazione all'Avvocatura generale dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura generale dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agriculture Organization - F.A.O.), con sede in Roma.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1990
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 92

90A1838

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1990.

Trattamento di missione per i dirigenti dello Stato e categorie equiparate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA DEL

MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 1, comma 4, del predetto decreto-legge, che ha esteso al sopracitato personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, la normativa vigente in materia di trattamento di missione per i dirigenti degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in base alla quale i dirigenti comandati in missione possono chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio, con conseguente riduzione dell'indennità di trasferta;

Visto l'art. 1, comma 4-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 413, che per la determinazione dei limiti massimi di spesa rimborsabili per il vitto e per l'alloggio rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha esteso ai dirigenti degli enti pubblici non economici il trattamento economico, compreso quello di missione, previsto per i dirigenti dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1990, n. 37, la spesa massima che può essere ammessa a rimborso è stabilita nelle seguenti misure:

a) complessive L. 100.000 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50 per cento per la consumazione di un solo pasto;

b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1ª categoria).

Art. 2.

Le spese di vitto e di alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.

In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi, l'indennità di trasferta oraria o giornaliera è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà o di due terzi, ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1990
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 222

90A1904

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Ferruccio Gilera - Soc. cooperativa a r.l.», in Monza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 6 dicembre 1989 con la quale il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Ferruccio Gilera - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Monza (Milano);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Ferruccio Gilera - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito notaio dott. Leonardo Ferrara in data 21 marzo 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Ettore Fontana, nato a Pavia il 23 novembre 1940 e residente a Milano in via R. Leoncavallo, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1843

DECRETO 2 aprile 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio provinciale ACLI-Casa», in Catanzaro, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione in data 9 novembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio provinciale ACLI-Casa - Co.P.A.Ca.», con sede in Catanzaro, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio provinciale ACLI-Casa - Co.P.A.Ca.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Antonio Teti in data 5 dicembre 1974 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Natale avv. Carlo, nato a Roma il 15 aprile 1945 e ivi residente in via Nemorense, 93;

Magro dott. Alfredo, nato a Catanzaro il 4 giugno 1943 e residente a Roma in via Leprignano, 4;

Falco dott. Leonardo, nato a Mazara del Vallo il 31 gennaio 1960 e ivi residente in via mons. Valenti, 31,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1844

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 aprile 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 aprile 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 31 luglio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1990
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 25

90A1839

DECRETO 18 aprile 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 aprile 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 ottobre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1990
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 26

90A1840

DECRETO 18 aprile 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 aprile 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 aprile 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1990
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 27

90A1841

DECRETO 18 aprile 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantatre giorni relativi all'emissione del 17 aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 5 aprile 1990 che hanno disposto per il 17 aprile 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 17 aprile 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 17 aprile 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,05 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 94,08 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,45 per i B.O.T. a trecentosessantatre giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,85 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,67 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 87,80 per i B.O.T. a trecentosessantatre giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1990
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 28

90A1842

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 19 marzo 1990.

Pubblicazione degli elenchi delle sentenze penali passate in giudicato negli anni 1987, 1988 e 1989 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 8, quarto comma, della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»;

Viste le comunicazioni pervenute dagli organi giudiziari relative a produttori e ditte commerciali condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari con sentenze penali passate in giudicato negli anni 1987, 1988 e 1989;

Visti i verbali n. 5 del 16 novembre 1988 e n. 6 del 22 gennaio 1990 relativi alle sedute della commissione consultiva istituita con proprio decreto del 27 maggio 1987;

Dispone

la pubblicazione degli allegati elenchi relativi alle sentenze citate in premessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale.

Roma, 19 marzo 1990

Il Ministro: DE LORENZO

PRODUTTORI E DITTE COMMERCIALI CONDANNATI PER REATI DI FRODE E SOFISTICAZIONE ALIMENTARE, CON SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1986, N. 462, RISULTANTI DALL'ELENCO PUBBLICO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITÀ.

Sentenze penali passate in giudicato nell'anno 1987

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Mancini Romano, nato a Genova il 28 ottobre 1934, residente in via Imperiale, 39/7	Titolare esercizio di produzione e vendita di pasta fresca all'uovo	Sentenza penale n. 790 del tribunale penale di Genova esecutiva il 2 aprile 1986	Per aver prodotto e posto in vendita pasta fresca all'uovo in stato di alterazione per la presenza di un'elevatissima carica batterica di stafilococchi	Giorni venti di arresto, L. 20.000.000 di ammenda, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza su «Repubblica» e il «Il Giornale Nuovo», pagamento di L. 300.000 alla cassa ammende	
D'Asaro Pietro, nato a Sciacca il 30 novembre 1935, residente a La Spezia, via Maralunga, 59	Esercizio commerciale	Sentenza penale n. 59/86 della pretura di Sarzana esecutiva il 2 dicembre 1986	Per aver posto in vendita calamari surgelati in luogo del prodotto fresco dichiarato	L. 450.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani «La Nazione» e il «Secolo XIX»	Pena amnistiata per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 16 dicembre 1986

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Ginevra Andrea, nato a Caltanissetta il 7 settembre 1963 e ivi residente in via Tortorici n. 5	Titolare attività commerciale	Sentenza penale n. 324/86 della pretura di Caltanissetta esecutiva il 25 aprile 1986	Vendita di semola rimacinata solo per panificazione di grano duro diversa per qualità da quella dichiarata	L. 400.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza su «Giornale di Sicilia» di Palermo	Pena sospesa e non menzione
Cangemi Leonardo, nato a Partinico il 18 marzo 1944, ivi residente in via Nino Bixio, 12	Titolare esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 242 della pretura di Partinico esecutivo il 29 aprile 1986	Per aver venduto vino denominato «Bianco da tavola» di qualità diversa da quella dichiarata per la gradazione alcolica	L. 800.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza sul giornale «L'Ora» di Palermo	
Zanna Silvana, nata a Savigno il 2 ottobre 1948, residente ad Altedo, via Boschi, 51	Titolare di laboratorio di pasta alimentare fresca	Sentenza penale n. 2651 della corte d'appello di Bologna esecutiva il 17 dicembre 1986	Per aver detenuto per la vendita un ripieno di tortelloni in cattivo stato di conservazione	Giorni dieci di arresto, L. 700.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa e non menzione per 2 anni
Palumbo Rosaria, nata a San Ferdinando il 9 ottobre 1942	Titolare del bar sito in Torino in via Balestrieri, 2	Decreto di condanna penale n. 211/87 della pretura di Torino esecutivo il 4 febbraio 1987	Per aver somministrato un bicchiere di Pepsi Cola al posto di un bicchiere di Coca Cola richiesto dal cliente	L. 400.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Stampa Sera»	
Cintioni Adele, nata a Bellante l'8 gennaio 1932, residente a Parma in via Cecchi, 9	Banconiera di bar	Sentenza n. 3112 della corte d'appello di Bologna esecutiva il 17 febbraio 1987	Per aver somministrato bibite «Schwepps» invece delle «Acqua brillante» richieste	L. 100.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza sulla «Gazzetta di Parma», risarcimento danni in separato giudizio per L. 400.000	Pena sospesa
Tabarelli Ida Ines, nata a Vobarno il 19 agosto 1926, ivi residente, via Nuova, 14 - Degagna	Titolare di trattoria	Decreto di condanna penale n. 223 della pretura di Salò esecutivo il 9 febbraio 1987	Per aver impiegato nella preparazione di alimenti da distribuire per il consumo dei clienti della propria trattoria funghi sott'olio in cattivo stato di conservazione e con cariche micetiche	L. 1.300.000 di ammenda, pagamento spese processuali	
Rizzo Antonio, nato a Tricase il 25 marzo 1922, residente in Alessano, frazione Montesardo, via Velardi, 6	Titolare servizio commerciale ambulante	Sentenza n. 55/87 della pretura di Alessano esecutiva il 29 marzo 1987	Per aver distribuito per il consumo, mediante vendita al pubblico totani e cozze nere in cattivo stato di conservazione e per aver venduto pesce decongelato per pesce fresco	Mesi uno di reclusione, giorni quindici di arresto, L. 300.000 di ammenda e pagamento spese processuali	Pena sospesa non menzione
De Giampietro Marco, nato a Cavalese il 1° gennaio 1923, ivi residente in via Doss di Mezzodi, 12	Titolare della macelleria sita in Cavalese, via Battisti. 7	Sentenza n. 142/86 della pretura di Cavalese esecutiva il 29 marzo 1987	Per aver prodotto e posto in vendita lucanica da taglio contenente l'additivo «polifosfato» non consentito per il prodotto in esame	Giorni cinque di arresto, L. 200.000 di ammenda che devono essere sostituiti con L. 325.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Amnistiato
Vetere Giovanni, nato a Pesco Sannita il 14 luglio 1938, ivi residente in via Ungheria, 2	Venditore ambulante di prodotti ittici	Sentenza n. 724/87 della pretura di Salerno esecutiva il 23 marzo 1987	Per aver trasportato pesce congelato a mezzo di veicolo termicamente inidoneo	Mesi uno di arresto, L. 1.000.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Valva Benito, nato ad Agropoli il 7 marzo 1964, ivi residente in via Lazio, 4	Venditore ambulante di pesce	Sentenza n. 725/87 della pretura di Salerno esecutiva il 23 marzo 1987	Per aver trasportato pesce congelato a mezzo di veicolo inidoneo termicamente	Giorni venti di arresto, L. 600.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa e non menzione
Luciano Francesco, nato a Serino il 18 dicembre 1942, ivi residente in via S. Giacomo, 22	Venditore ambulante di pesce	Sentenza n. 726/87 della pretura di Salerno esecutiva il 23 marzo 1987	Per aver trasportato pesce congelato a mezzo di veicolo termicamente inidoneo e sprovvisto di autorizzazione sanitaria	Un mese di arresto, 2 milioni di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa
Ossani Battista, nato a Faenza il 26 gennaio 1925, residente a Forlì, via Firenze n. 1266 o 127	Titolare azienda agricola con annessa cantina	Sentenza n. 260 della corte di appello di Bologna esecutiva il 30 marzo 1987	Per aver sofisticato vino	47 milioni di multa, confisca prodotto sequestrato e pagamento spese processuali	
Albano Mario, nata a S. Raffaele Cimena il 25 febbraio 1950, residente a Torino, strada Valsalice, 178 presso ristorante Cafasso		Sentenza numero 19473/87 della pretura di Torino esecutiva il 10 febbraio 1987	Per aver detenuto allo stato sfuso nel ristorante «Cafasso» in una bottiglia, liquido giallo chiaro torbido, con particelle in sospensione ed abbondante deposito, con caratteri organolettici alterati per probabile incipiente fermentazione	Sanzione amministrativa di L. 750.000, pagamento spese processuali	
Todaro Angelo, nato a Caltanissetta il 7 ottobre 1952, ivi residente in via Xiboli, 106	Titolare panificio	Sentenza n. 218/87 della pretura di Caltanissetta esecutiva l'11 aprile 1987	Per aver consegnato una quantità di pane inferiore a quella pattuita e pagata	L. 150.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza su «L'Ora» di Palermo, pagamento spese processuali	Pena sospesa
Castronovo Salvatore, nato a Caltanissetta il 12 aprile 1940, ivi residente in via N. Colajanni, 314	Titolare panificio	Sentenza n. 217/87 della pretura di Caltanissetta esecutiva il 28 aprile 1987	Per aver consegnato una quantità di pane inferiore a quella pattuita e pagata	L. 150.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza su «La Sicilia» di Catania, pagamento spese processuali	Pena sospesa
Cassisi Filippo, nato a Caltanissetta il 26 febbraio 1945, ivi residente in via Carlo Pisacane, 35	Titolare panificio	Sentenza n. 216/87 della pretura di Caltanissetta esecutiva il 28 aprile 1987	Per aver consegnato una quantità di pane inferiore a quella pattuita e pagata	L. 150.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza su «La Sicilia» di Catania, pagamento spese processuali	Pena sospesa
Provenzani Palma Rita, nata a Sommatino il 6 marzo 1945, residente a Caltanissetta in via P. Conceria, 6	Titolare panificio	Sentenza n. 215/87 della pretura di Caltanissetta esecutiva il 10 aprile 1987	Per aver consegnato una quantità di pane inferiore a quella pattuita e pagata	L. 150.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza su «L'Ora» di Palermo, pagamento spese processuali	Pena sospesa
Matraxia Elvira, nata a Caltanissetta il 10 settembre 1941, ivi residente in via Colajanni, 312	Titolare panificio	Sentenza n. 214/87 della pretura di Caltanissetta esecutiva il 12 aprile 1987	Per aver consegnato una quantità di pane inferiore a quella pattuita e pagata	L. 150.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza su «L'Ora» di Palermo, pagamento spese processuali	Pena sospesa

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Bonasera Santo nato a S. Caterina V/sa il 2 gennaio 1950, residente in Caltanissetta, via Scovazzo, 7	Titolare panificio	Sentenza n. 213/87 della pretura di Caltanissetta esecutiva il 10 aprile 1987	Per aver consegnato una quantità di pane inferiore a quella pattuita e pagata	L. 150.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza su «L'Ora» di Palermo, pagamento spese processuali	Pena sospesa
Paravicini Aldo, nato a Morbegno il 7 aprile 1933, ivi residente in via S. Rocco, 5	Gestore del ristorante-albergo «Trieste»	Sentenza n. 83 della pretura di Morbegno, esecutiva il 12 aprile 1987	Per aver consegnato agli avventori carne congelata presentata come fresca e per aver esercitato attività di ristorazione senza la prescritta autorizzazione sanitaria	Sanzione sostitutiva di L. 750.000 di multa	
Tozzoli Giovanna, nata a Mordano il 20 marzo 1949 e residente ad Imola via Borgo della Spiviglia n. 10/g	Collaboratrice generi alimentari sito ad Imola - Via Emilia, 238	Sentenza n. 369/86 della pretura di Imola, esecutiva il 7 aprile 1987	Per aver consegnato prosciutto diverso per qualità ed origine da quello richiesto	L. 300.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza su «Il Giornale» e su «Sabato Sera» di Imola,. risarcimento del danno della costituita parte civile per complessive L. 500.000 alle spese per L. 862.140	Non menzione
Boeri Margherita, nata a Somano il 24 aprile 1940, residente a Collegno, via Cavour, 1	Titolare bar con annessa rivendita di generi alimentari sito in Collegno, via Duca D'Aosta, 13/B	Sentenza n. 2884/87 della pretura di Torino, esecutiva il 2 aprile 1987	Per aver detenuto per la vendita prodotti omogeneizzati Plasmon e pastina primi mesi Plasmon in cattivo stato di conservazione in quanto scaduti di validità	Giorni venti di arresto, L. 200.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa e non menzione
Giunta Salvatore, nato a Enna il 9 gennaio 1957, residente a Torino, corso Trapani, 144	Titolare supermercato alimentare sito in Torino, corso Racconigi, 51	Sentenza n. 3082/87 della pretura di Torino, esecutiva il 7 aprile 1987	Per aver impiegato anidride solforosa nella preparazione di carne bovina	Giorni venti di arresto, L. 200.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa e non menzione
Barone Gennaro, nato a Fiorino il 12 febbraio 1953, residente in Collegno, corso Kennedy, 7	Titolare esercizio commerciale sito in Collegno, via Bardonecchia, 19	Sentenza n. 2882/87 della pretura di Torino, esecutiva il 2 aprile 1987	Per aver detenuto per la vendita 5 confezioni di «Leneor» pasto sostitutivo ipocalorico al cacao ed alle verdure miste in cattivo stato di conservazione in quanto scadute di validità	Giorni quindici di arresto, L. 400.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa e non menzione
Del Cielo Piera, nata a Torino il 24 aprile 1942 ed ivi residente in Corso Sebastopoli, 250	Titolare esercizio commerciale sito in Torino, via F. Croce, 6	Sentenza n. 3262/87 della pretura di Torino, esecutiva il 24 maggio 1987	Per aver detenuto per la vendita mozzarella in cattivo stato di conservazione nonché alcuni pezzi di gorgonzola ed un pezzo di fontina alterati e invasi da parassiti	Un mese di arresto, lire 500.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa
D'Avanzo Emanuele, nato ad Andria il 16 marzo 1953 ed ivi residente	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 552 del tribunale penale di Trani, esecutiva il 16 maggio 1987	Per aver detenuto per la vendita verdura cruda imbrattata da batteri fecali	Mesi quattro di reclusione, L. 100.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza su «La Gazzetta del Mezzogiorno»	Pena sospesa
Lo Monaco Giuseppe, nato a Campofelice di Vitalia il 14 luglio 1936, residente a Torino, corso Regio Parco, 147	Titolare banco vendita nel mercato rionale di corso Brunelleschi	Sentenza n. 4057/87 della pretura di Torino, esecutiva il 9 maggio 1987	Per aver detenuto per la vendita 2 confezioni di alici sotto'olio inferiori per quantità a quella dichiarata	L. 300.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto su «L'Incontro»	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Vacca Antonio, nato il 26 luglio 1959 a Maracalagonis, ivi residente in via Puccini, 48	Amministratore e legale rappresentante della «S.n.c.» Sirboni salumificio	Sentenza n. 107/87 della pretura di Sinnai, esecutiva il 25 giugno 1987	Per aver posto in vendita e per aver detenuto per la vendita carni insaccate, salate ed in altro modo confezionate, sostituendo le etichette ed i bollini metallici originali ed apposti dal produttore originario con quelli della sua azienda consegnando agli acquirenti un prodotto diverso per provenienza e qualità	Sanzione pecuniaria di L. 500.000, pagamento spese processuali	
Governi Edoardo, nato a Seggiano il 7 giugno 1948, ivi residente in via privata, 6			nfrazione art. 2 della legge 30 aprile 1962, modificato dall'art. 2 della legge 24 febbraio 1963, n. 441	L. 1.000.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Benefici di legge
De Gennaro Maria, nata a Benevento il 4 giugno 1927, ivi residente in via Torre delle Catene, 64/A	Titolare esercizio commerciale	Sentenza penale n. 366/86 della pretura di Benevento, esecutiva il 28 giugno 1986	Per aver posto in vendita barattoli di lenticchie lesse in stato di alterazione	L. 700.000 di sanzione	
Oss Attilio nato a Pergine il 15 aprile 1942, residente a Predatto in via Ischia, 2/a	Titolare panificio	Sentenza penale n. 52/87 della pretura di Cavalese, esecutiva il 22 giugno 1987	Per aver impiegato nella produzione del pane tipo allo strutto grassi di qualità inferiori, presumibilmente margarina e per aver posto in essere atti idonei a consegnare all'acquirente cosa mobile diversa per qualità da quella dichiarata	L. 500.000 di multa	
Volpatto Rita, nata a Torino, il 10 agosto 1951, abitante a Torino in corso Giulio Cesare n. 58	Titolare stand n. 104 presso mercato IV di piazza Repubblica a Torino	Sentenza n. 42/37/87 della pretura di Torino, esecutiva il 13 giugno 1987	Per aver posto in vendita insaccati freschi di pronto consumo contenenti anidride solforosa, additivo non consentito dalla legge	Mesi uno di arresto, L. 800.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa
Carloni Maria, nata a Cerreto D'Esi il 4 aprile 1944, residente a Fabriano in via Bellocchi, 12	Gestore ristorante «Il Dollaro»	Sentenza n. 92/87 della pretura di Fabriano, esecutiva il 28 giugno 1987	Per aver detenuto per la somministrazione e per aver somministrato al pubblico carne congelata facendola passare e pagare come carne fresca	Sanzione pecuniaria di L. 400.000	
Martini Giorgio, nato a Gazzo Veronese il 12 giugno 1944, residente a Sanguinetto in via Marchiorina, 4	Presidente caseificio sociale S. Giuseppe	Sentenza n. 87/87 della pretura di Legnago, esecutiva il 5 giugno 1987	Per aver prodotto e posto in commercio burro insudiciato ed alterato, comunque nocivo perché contaminato da elevatissima carica batterica, da forte contaminazione fecale e da presenza di germi patogeni, di muffe e di lieviti	Giorni venti di arresto, L. 3.000.000 di ammenda, pagamento delle spese processuali e pubblicazione per estratto sul quotidiano «La Repubblica»	Pena sospesa

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Scoditti Ornella, nata a Mesagne il 14 gennaio 1954	Titolare esercizio commerciale sito in Torino in via Lanzo n. 115	Sentenza n. 5745/87 della pretura di Torino esecutiva il 24 luglio 1987	Per aver compiuto atti idonei e diretti a frodare la clientela dell'esercizio commerciale detenendo per la vendita n. 10 panetti sfusi dichiarati su apposito cartello «burro di cascina» e risultati all'analisi essere margarina	3 mesi di reclusione e pagamento spese processuali pubblicazione per estratto sul quotidiano «Stampa Sera»	Pena sospesa
Marinelli Gianfranco Vito, nato il 18 gennaio 1962 a Gioia del Colle ivi residente in località S. Francesco	Titolare azienda agricola	Sentenza n. 133/87 della pretura di Gioia del Colle esecutiva il 24 luglio 1987	Per aver venduto e consegnato all'acquirente caseificio F.lli Capurso circa 50 litri di latte diverso per qualità da quello dichiarato e pattuito perché contenente latte rigenerato da latte in polvere destinato all'alimentazione zootecnica	L. 1.000.000 di multa, pagamento spese processuali e pubblicazione provvedimento di condanna	
De Giosa Pietro, nato a Bari il 9 dicembre 1926 ivi residente in corso Vittorio Emanuele, 147	Titolare esercizio commerciale	Decreto condanna penale n. 510 della pretura di Bari esecutivo il 7 luglio 1987	Per aver venduto e detenuto per la vendita confezioni di latte con scadenza in data diversa da quella dichiarata	L. 200.000 di multa e pubblicazione dell'estratto della sentenza sul quotidiano «Puglia»	
Lo Russo Domenico, nato il 13 luglio 1946 ad Altamura ed ivi residente in viale Troiano, 20	Gestore panificio	Decreto condanna penale n. 91 della pretura di Gioia del Colle esecutivo il 30 luglio 1987	Per aver posto in vendita e consegnato agli acquirenti panini all'olio diversi per qualità da quella dichiarata perché contenenti strutto e non olio di oliva	L. 200.000 di multa e pubblicazione per estratto sul giornale il «Mondo Giudiziario» pagamento spese giudiziarue	
Sincone Michele, nato a S. Cataldo il 16 marzo 1924 ivi residente, via Don Michele Rua, 12	Titolare panificio	Sentenza n. 211/87 della pretura di Caltanissetta esecutiva il 25 settembre 1987	Per aver consegnato una quantità di pane inferiore a quella pattuita e pagata	L. 200.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «La Sicilia»	
Seghi Luciano, nato a Barberino V.E. il 16 aprile 1947 ivi residente via 1° Maggio, 10	Titolare generi alimentari	Sentenza n. 1786/87 della pretura di Firenze esecutiva il 18 settembre 1987	Per aver posto in vendita latte intero fresco, tortellini freschi, wurstel, antipasti sott'olio, surgelati, succhi di frutta ed altri alimenti in cattivo stato di conservazione	5 giorni di arresto e L. 200.000 di ammenda e pagamento spese processuali	Pena sospesa e non menzione
Girardi Angelo, nato a Terzigno il 2 aprile 1945, residente a Boscoreale, via Piarrella, 59		Sentenza n. 354/86 della pretura di Benevento esecutiva il 24 settembre 1987	Per aver posto in vendita olio di oliva in un contenitore non ermetico e privo di indicazioni	15 giorni di reclusione e lire 200.000 di multa e pagamento spese processuali	Pena sospesa
Chelodi Giuseppe, nato a Cavalese il 13 luglio 1955 ivi residente in località «Arciò» n. 22	Titolare ristorante «Pra del Gal»	Sentenza n. 74/87 della pretura di Cavalese esecutiva il 10 settembre 1987	Per aver somministrato ai clienti vivande confezionate a base di carne, verdura, pasta, in origine congelati, senza che lo stato fisico di detti prodotti fosse portato a conoscenza dei consumatori, così da trarre in inganno la buona fede dei clienti	L. 750.000 di multa	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Pasini Marco, nato ad Odolo il 30 agosto 1952 ivi residente in via F.lli Scalvini	Amministratore azienda agricola «Cortina E Mandorli S.r.l.	Sentenza n. 2358/87 esecutiva il 22 ottobre 1987 emessa dalla pretura di Firenze	Per aver venduto 226,79 hl di vino rosso da tavola come «Chianti 84» e 6,96 hl di vino rosso da tavola come «Chianti 84»	L. 1.170.000 di multa	
Bertaina Giancarlo, nato a S. Remo e residente in Ventimiglia, via Roma, 6; Pannuccio Rosaria, nata a Varapodio il 1° ottobre 1938 e residente a Ventimiglia, via Roma, 6	Gestori generi alimentari	Decreto di condanna penale n. 230/87 della pretura di Ventimiglia esecutiva il 22 ottobre 1987	Per aver posto in vendita generi alimentari quali pasta e pane usando sacchetti di carta di gr. 16 di gr. 8 senza digitare sull'apposita tastiera la tara	L. 50.000 di multa e spese processuali e pubblicazione per estratto della sentenza su «Il Secolo XIX»	
Barattero Renato, nato a Cardi il 10 ottobre 1941, residente a Torino, via Assarotti, 15	Titolare gastronomia sita a Torino via Sarotti, 15	Sentenza della pretura di Torino n. 4991/87 esecutiva il 4 ottobre 1987	Per aver posto in commercio gelatina sfusa in cattivo stato di conservazione	Giorni dieci di arresto e L. 600.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa e non menzione
Balloni Lorenzo, nato a Fiesole il 3 marzo 1943 domiciliato a Fiesole in via Acquinvogliolo, 2		Sentenza n. 1857/87 della pretura di Firenze esecutiva il 24 ottobre 1987	Per aver porodotto sostanze alimentari privo della prescritta autorizzazione sanitaria	L. 350.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
Galeotti Enrico, nato il 26 ottobre 1925 a S. Sofia, residente a Forlì, viale Roma, 394	Legale responsabile ditta «Azienda agraria F.lli Galeotti»	Sentenza n. 327 della pretura di Forlì esecutiva il 23 ottobre 1987	Per aver impiegato nella conservazione delle mele «golden» sostanza di azinphos/metile in quantità superiore al limite fissato (0,5mg/kg)	Pena pecuniaria di L. 1.800.000	
Cortese Alberto, nato a Bologna il 31 ottobre 1943, residente a Bologna, via Vasco De Gama, 7	Titolare e gestore del bar «Segafredo»	Decreto di condanna penale n. 1000 della pretura di Bologna esecutivo il 28 ottobre 1987	Per aver servito a precisa richiesta della bevanda «Vov» il prodotto «Zabov» di diversa marca, qualità sapore e provenienza	L. 200.000 di multa pubblicazione per estratto della sentenza su «Il Resto del Carlino»	Non menzione
Tatti Angelo, nato a Sannoch il 13 ottobre 1938 residente a Genova, via Martini del Turchino, 80/5	Titolare laboratorio di produzione e deposito all'ingrosso di sostanze alimentari (lavorazione di formaggi e macellazione) annesso all'ovile di pertinenza sito in via Rollino	Sentenza n. 1131 del tribunale penale di Genova esecutiva il 1° ottobre 1987	Per aver gestito il laboratorio di produzione deposito senza la prescritta autorizzazione per aver posto in commercio e distribuito per il consumo formaggio fresco tratto dalle pecore di sua proprietà affette da brucellosi	Mesi due e giorni dieci di reclusione L. 66.666 di multa L. 266.666 di ammenda, pagamento spese processuali	
Tacconi Armanda, nata a Genova il 29 maggio 1946 domiciliata in Talamona c/o ristorante «Lanterna Verde - da Remo» via Stelvio, 24/26 anagraficamente residente a Quadri (Cuneo), via B. Croce, 85	Legale responsabile e gestore ristorante «Lanterna Verde - da Remo»	Decreto di condanna penale n. 118 della pretura di Morbegno, decreto penale non opposto	Per aver detenuto per la somministrazione e per aver somministrato alimenti scongelati senza dichiararli come tali sul menù	L. 1.000.000 di multa L. 500.000 di ammenda, pagamento spese processuali pubblicazione per estratto della sentenza su «Centro Valle»	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipò di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Losi Nello, nato a Monteriggioni l'11 giugno 1927 residente a S. Cascino V.P. in via Colle d'Agnola, 20; Losi Elio, nato a Monteriggioni il 16 giugno 1931 residente a S. Casciano V.P. via Cassia per Firenze, 23	Titolari forno-pasticceria	Sentenza n. 2730 della pretura di Firenze esecutiva il 26 novembre 1987	Per aver posto in vendita pasta alla crema con carica batterica eccessiva e pertanto da considerarsi insudiciate e comunque nocive	Pena pecuniaria di L. 525.000 ciascuno e pagamento spese processuali	
Barletta Antonio, nato a Papasidero il 29 settembre 1929, residente a Ventimiglia in via Sottoconvento, 35	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 445/87 della pretura di Ventimiglia esecutiva il 19 novembre 1987	Per aver omesso di tarare la carta usata per avvolgere la merce consegnando all'acquirente per quantità diversa da quella pattuita	L. 500.000 di multa pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Il Secolo»	Pena sospesa e non menzione
Spicolo Dolores, nata a Lecco l'8 febbraio 1943 residente a Torino, via Po, 48; Barbero Roberto, nato a S. Damiano d'Asti il 26 luglio 1951 residente a Torino in via Oropa, 116	Affittuaria e dipendente della macelleria ubicata in Torino, via Nizza, 7 di proprietà della Soc. Torino Carni	Sentenza n. 9253/87 della pretura di Torino esecutiva . il 30 dicembre 1987	Per aver venduto 12 mortadelle «Boccino» in cattivo stato di conservazione in quanto riposte in una vetrina frigorifera disattivata	L. 725.000 di pena pecuniaria ciascuno, pagamento in solido spese processuali	
Mazzacane Francesco, nato a Cerreto Sannita il 24 giugno 1928, residente a Benevento, via Torre della Catena Pal. De Matteis	Titolare negozio alimentari	Sentenza n. 707/87 della pretura di Benevento esecutiva il 30 dicembre 1987	Per aver posto in vendita pacchi di Crackers Colussi e di pasticcini «Ore liete» oltre il termine di scadenza indicato sulle confezioni quando ormai il prodotto aveva perso freschezza e friabilità	L. 750.000 di pena pecuniaria	
De Santis Egidio, nato ad Orte il 29 gennaio 1935 residente in Pezzano Albanese (Cosenza), domiciliato presso la ditta Alceo Blasi in Paliano (Frosinone)	Responsabile Soc. Alceo Blasi di Paliano	Sentenza n. 693/87 della pretura di Benevento esecutiva il 28 dicembre 1987	Per aver distribuito alla C.R.I. di Benevento per il successivo consumo da parte degli assistiti polpa magra di bovino insaccato con notevole carica batterica e quindi pericoloso per la salute pubblica	L. 750.000 di pena pecuniaria	
Occhineri Antonio, nato a S. Donaci il 6 gennaio 1964 ivi residente in via Cavour, 21	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 412/87 della pretura di S. Pietro Vernotico esecutiva il 29 dicembre 1987	Per aver posto in vendita barattoli di concentrato di pomodoro in cattivo stato di conservazione	Tre mesi di arresto lire un milione di ammenda pagamento spese processuali	Pena sospesa non menzione
Criscuolo Vincenzo, nato ad Agerola (Napoli) il 21 febbraio 1956 residente a Gorizia, corso Italia, 103	Titolare bar pizzeria ristorante «La Tarantella»	Sentenza n. 1267/87 della pretura di Gorizia esecutiva il 5 dicembre 1987	Per aver sottoposto a congelazione senza la prescritta autorizzazione sanitaria prodotti ittici e carni e per aver compiuto nell'esercizio della sua attività atti idonei a consegnare pesce carne congelata come freschi	Sanzione sostitutiva di L. 200.000 e L. 50.000 di multa	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Gasparro Matteo, nato a Salerno il 2 gennaio 1926 ivi residente in via R. Mauri, 202	Venditore ambulante	Sentenza n. 1275/85 della pretura di Salerno esecutiva il 14 dicembre 1987	Per aver prelevato acqua dalla zona di mare del bacino del porto turistico di piazza Concordia (violazione ordinanza del sindaco di Salerno del 10 luglio 1966) con la quale scongelava kg 3 di polipetti e quindi insudiciandoli nonché per aver detenuto per la vendita kg 5 di lupini allo stato sfuso a temperatura ambiente immersi nell'acqua di cui sopra e quindi in cattive modalità di conservazione e comunque dannosi	L. 400.000 di sanzione amministrativa un mese di arresto L. 800.000 di ammenda sette mesi di reclusione tre milioni di multa interdizione dall'esercizio di attività commerciale per la durata di mesi sette pubblicazione per estratto della sentenza sul periodico «La Nuova Provincia», pagamento spese processuali	La Corte di Cassazione elimina un mese di arresto. lire 800.000 di ammenda un mese di reclusione e lire 500.000 di multa (D. P. R. n. 865 del 16 dicembre 1986)
Scognamiglio Antonio, nato a Napoli il 22 luglio 1945, residente ad Avezzano, via Trara, 14	Legale rappresentante «Ditta Scognamiglio Antonio»	Sentenza n. 183/85 della pretura di Avezzano esecutiva il 1° novembre 1987	Per aver venduto alle mense gestite dal comune di Avezzano 10,25 q.li di patate destinate all'alimentazione pericolose per la salute pubblica perché in avanzato stato di decomposizione	Mesi sette di reclusione L. 500.000 di multa pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani «Il Tempo», «Il Messaggero» e «Marsica domani», pagamento spese processuali	Pena sospesa
Sabatini Osvaldo, nato a Spoleto il 20 ottobre 1932 ivi residente in via G. Reggiani, 11	Titolare macelleria sita in Terni, piazza Mercato Nuovo, 1	Sentenza n. 155/86 della pretura di Terni esecutiva il 22 aprile 1986	Per aver prodotto sostanze alimentari senza essere munito della prescritta autorizzazione sanitaria ed in locali che non possedevano requisiti igienici richiesti, nonché per aver detenuto per la vendita salsicce contenenti «acido L. ascorbico» senza indicazione sul cartellino dell'additivo chimico	Mesi uno di arresto L. 1.400.000 di ammenda pagamento spese processuali	Pena sospesa
Palazzesi Ruggero, nato a Genk il 1° febbraio 1958, residente ad Arcevia frazione Montale, 193	Esercente della pizzeria-ristorante «Fagiano d'Oro»	Sentenza n. 150/87 della pretura di Fabriano esecutiva il 13 dicembre 1987	Per aver detenuto per vendere e per aver fornito ai clienti carne congelata al posto di carne fresca	L. 500.000 di multa, pagamento spese processuali	Pena sospesa e non menzione
Carnelut Lucia, nata a Gorizia il 30 ottobre 1953 ivi residente in via Abetti, 22	Gerente di una rivendita di pane e dolciumi	Sentenza n. 386/87 della pretura di Gorizia esecutiva il 23 luglio 1987	Per aver venduto n. 5 cartoncini di succhi di frutta «Del Monte» recanti l'indicazione della data di scadenza falsificata	L. 125.000 di multa	
Buassi Aldo, nato a Torino il 18 dicembre 1965, residente in via Onorato Vigliani, 26/F	Barista presso il bar «Piatti» sito in Torino, corso Vittorio Emanuele, 72	Sentenza n. 3957/87 della pretura di Torino esecutiva il 17 maggio 1987	Per aver servito un caffé di marca diversa e qualità diversa da quella richiesta dal cliente	L. 100.000 di multa pubblicazione estratto sentenza su «Stampa Sera»	
Emiliani Domenico, nato a Bagnacavallo il 13 ottobre 1935 ivi residente in Frazione Villa Prati, via Sin. Canale inf., 167		Sentenza n. 255 della pretura di Lugo	Per aver ripetutamente posto in commercio carni clandestinamente macellate, pericolose per la salute pubblica	Dieci mesi di reclusione L. 1.000.000 di multa, pagamento spese processuali, confisca beni sequestrati	Pena condonata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. del 16 dicembre 1986, n. 865

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Buonapane Anna Maria, nata ad Aosta il 15 gennaio 1930, residente a Benevento, via S. Vittorino, 13		Sentenza n. 603/87 della pretura di Benevento esecutiva l'11 novembre 1987	Per aver venduto all'ospedale «Rummo» di Benevento per la distribuzione ai degenti, panini raffermi e quindi in cattivo stato di conservazione	Pena pecuniaria di L. 750.000	
Beretta Paolo, nato a Collegno il 30 aprile 1946 ivi residente in via Verdi, 18	Titolare esercizio commerciale sito in Collegno, viale XXIV Maggio, 35	Sentenza n. 2887/87 della pretura di Torino esecutiva il 2 aprile 1987	Per aver detenuto per la vendita n. 17 scatole di «Leneor» pasto sostitutivo ipocalorico alle vitamine miste in cattivo stato di conservazione in quanto scaduto di validità	Giorni quindici di arresto L. 140.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
Gambi Gaudenzio, nato a Pescara il 31 gennaio 1935 ivi residente in via Fia, 91	Titolare esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 2587 della pretura di Pescara esecutivo il 17 gennaio 1987	Per aver venduto calamari privi del cartellino con l'indicazione «decongelati», così da trarre in inganno gli acquirenti sulla qualità del prodotto	L. 400.000 di multa L. 100.000 di ammenda, spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza sul giornale «Il Tempo» cronaca locale	
Corno Giovanni, nato a Vibonati il 14 maggio 1961, residente in via Regina Margherita, 34		Sentenza n. 46/87 della pretura di Lauria esecutiva il 3 maggio 1987	Per aver detenuto per la vendita kg 7 di alici destinate all'alimentazione in stato di incipiente alterazione	Cinque mesi di reclusione, L. 100.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Il Tempo»	Sospensione condizionale della pena
Vitale Giuseppe, nato a Partinico il 18 gennaio 1959 ivi residente, in via della Resistenza, 84	Titolare cantina vinicola	Sentenza di esecuzione di decreto penale n. 61 esecutiva il 7 luglio 1986 della pretura di Partinico	Per aver detenuto hl 240 di soluzione di saccarosio nella propria cantina vinicola (art. 17 e 82 D.P.R. n. 162)	L. 6.000.000 di multa, pagamento spese processuali	

Le sentenze contenute nel presente elenco sono state esaminate dalla commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 27 maggio 1987.

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Sentenze penali passate in giudicato nell'anno 1988

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Risso Elio, nato a Villafaletto il 14 marzo 1949, residente a Torino in corso Tassoni n. 59	Titolare esercizio commerciale spaccio carni fresche	Sentenza n. 9311/88 del 23 novembre 1988 della pretura di Torino esecutiva il 31 gennaio 1989	Per aver aggiunto alla salsiccia detenuta per la vendita acido scorbico in quantità superiore ai limiti di legge	Sanzione pecuniaria di L. 650.000 pagamento spese processuali	
Mutschlechner Augusto, nato a Bressanone il 12 aprile 1941, residente in via Dante n. 64	Rappresentante legale della S.n.c. «Backerei Mutschlechner»	Decreto di condanna penale n. 33/88 del 4 marzo 1988 della pretura di Bressanone esecutivo il 5 marzo 1988	Per aver prodotto e venduto pane vecchio conservato in armadio frigorifero a -20° e successivamente ricotto e rimesso in vendita come pane fresco traendo in inganno gli acquirenti circa la qualità del prodotto	Sanzione pecuniaria di L. 1.000.000 pubblicazione per estratto del decreto sul «Dolomiten» e «Alto Adige»	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Cigoj Marta nata, a Ajdovscina (Jugoslavia) il 7 marzo 1950, residente a Gorizia, via Ticino, 5	Banconiera bar «Caffè Vittoria»	Sentenza penale, n. 29/88 dell'11 febbraio 1988, esecutiva il 14 marzo 1988 della pretura di Gorizia	Per aver fornito 2 croissants al posto di 2 «Buondì» richiesti dall'acquirente	Sanzione pecuniaria di L. 500.000	
Impiglia Fabrizio, nato a Fabriano il 18 luglio 1955, ivi residente in piazza G.B. Migliani, 2	Titolare negozio generi alimentari	Sentenza n. 31/88 del 19 febbraio 1988 della pretura di Fabriano, esecutiva il 21 marzo 1988	Per aver venduto generi alimentari pesati dopo essere stati involti in carta pesante senza aver predisposto la bilancia elettronica per l'eliminazione della tara dal prezzo, vendendo così carta al prezzo dell'alimento	L. 400.000 di sanzione amministrativa	
D'Amato Luigi, nato a Pontecagnano il 26 giugno 1947, residente in Grugliasco, via Giustetti, 4	Titolare esercizio commerciale sito in Grugliasco, via Giustetti n. 4	Sentenza n. 2883/87 del 2 marzo 1987 della pretura di Torino, esecutiva il 7 maggio 1988	Per aver detenuto per la vendita 6 scatole di «Lineor pasto sostitutivo ipocalorico» 6 scatole di dolcificante ipocalorico con «Aspartame Punto» prodotto dalla S.p.a. Plada in cattivo stato di conservazione in quanto scaduto di validità	Giorni venti di arresto, L. 180.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
Russo Carmela, nata a Montecorice il 15 giugno 1920, residente a Salerno, via Nizza, 196	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 14230/83 del 5 ottobre 1983 della pretura di Salerno, esecutiva il 21 giugno 1988	Per aver detenuto per la vendita molluschi eduli lamellibranchi a temperatura ambiente, allo stato sfuso, senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 600.000 di sanzione amministrativa, giorni 10 di arresto, L. 400.000 di ammenda, interdizione dell'attività commerciale per mesi 4, pubblicazione per estratto della sentenza sul giornale «La Città» edito a Salerno, pagamento spese processuali	Pena sospesa
Pirone Giuseppe, nato a Salerno il 19 febbraio 1932, ivi residente in via G. Camillo Gloriosi n. 13	Responsabile del panificio sito al n. 24 di via Mogavero in Salerno	Sentenza del 9 febbraio 1987 della pretura di Salerno n. 186/87, esecutiva il 30 giugno 1988	Per aver detenuto per la vendita pane a composizione non naturale in quanto contenente umidità superiore a quella consentita dalla legge in relazione alla pezzatura del pane stesso e quindi non genuino	Giorni venti di arresto, L. 1.000.000 di ammenda, interdizione dall'esercizio dell'attività industriale e commerciale per la durata di mesi 1 e giorni 10, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Il Giornale di Napoli», pagamento spese processuali	Pena sospesa
Rossi Italo, nato a Preci il 1° gennaio 1919, residente a Terni, via Molise, 9	Titolare esercizio generi alimentari sito in Terni, corso Vecchio n. 125	Sentenza n. 556/87 del 23 giugno 1987 della pretura di Terni, esecutiva il 3 luglio 1988	Per aver detenuto per la vendita confezioni di «riso Campi Verdi» e «riso Superfino Arborio» infestate da parassiti	Giorni dieci di arresto, L. 400.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
Serra Carlo, nato il 15 marzo 1950 a Gioia del Colle, residente in via della Pace n. 82/1	Titolare del caseificio «Serra»	Sentenza n. 13/88 del 14 giugno 1988 della pretura di Gioia del Colle, esecutiva il 15 luglio 1988	Per aver prodotto per il commercio circa 12 kg di formaggio pecorino non genuino perché contenente anche latte di vacca	L. 500.000 di multa, pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, pagamento spese processuali	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Berruti Antonio, nato a Calliano il 26 giugno 1941, residente a Torino, via Volta n. 3	Titolare pastificio «De Filippis» sito a Torino, via Lagrange n. 39	Sentenza n. 5731/88 del 27 giugno 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 28 luglio 1988	Per aver confezionato in pacchi recanti la denominazione del pastificio «De Filippis» varie qualità di pasta di semola di grano duro prodotte dalle ditte «Di Vella» di Bari e «Castiglione» di Magenta, con l'intento di frodare la clientela	L. 375.000 di multa	
Monsorno Ambrosina, nata a Varena l'11 gennaio 1921, ivi residente in Passo di Lavazè	Legale rappresentante dell'albergo «Dolomiti»	Decreto di condanna penale n. 69/88 del 27 agosto 1988 della pretura di Cavalese	Per aver detenuto per la somministrazione ai clienti carne scongelata per fresca senza indicarlo sul menù	L. 3.000.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Alto Adige»	Pena sospesa
Tavilla Fabrizio, nato a Milano il 9 ottobre 1962, residente a Firenze, via Fiesolana n. 14	Titolare ristorante il Cigno Nero, via del Girone n. 36, Fiesole	Sentenza n. 2004/88 del 15 giugno 1988 della pretura di Firenze, esecutiva il 19 settembre 1988	Per aver prodotto sostanze alimentari prive della prescritta autorizzazione sanitaria	L. 400.000 di ammenda pagamento spese processuali	
Giori Tiziana, nata a Rovereto il 6 aprile 1959, residente a Firenze in via Ghibellina n. 37	Titolare esercizio pubblico	Sentenza n. 2292 del 4 luglio 1988 della pretura di Firenze, esecutiva il 19 settembre 1988	Per aver posto in vendita bevande alcoliche senza la prescritta autorizzazione e per aver prodotto sostanze alimentari senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 450.000 di ammenda, pagamento spese processuali	
Tettucci Sergio, nato a Firenze il 26 maggio 1941, ivi residente in via Gibellina n. 37	Titolare esercizio pubblico	Sentenza n. 2297 del 4 luglio 1988 della pretura di Firenze, esecutiva il 19 settembre 1988	Per aver posto in vendita bevande alcoliche senza la prescritta autorizzazione e per aver prodotto sostanze alimentari senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 450.000 di ammenda, pagamento spese processuali	
Romagnoli Liliana, nata a Firenze il 19 gennaio 1943, ivi domiciliata in via Aretina, 40/42/R	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 2379 dell'11 luglio 1988 della pretura di Firenze, esecutiva il 24 settembre 1988	Per aver prodotto sostanze alimentari senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 400.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Non menzione
1) Alfaioli Laura, nata a Firenze il 26 maggio 1946, residente a Scandicci, via Rialdoli n. 140	Titolare ditta «Meal»	Sentenza n. 2814/87 del 3 novembre 1987 della pretura di Firenze, esecutiva il 27 settembre 1988	Per aver posto in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione e contaminati da roditori	Giorni cinque di arresto, L. 600.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
2) Del Bene Aleandro, nato a Firenze il 2 agosto 1944, residente a Scandicci, via Rialdoli n. 140				Mesi uno di arresto, L. 1.000.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
1) Accorti Gabriella, nata a Firenze il 27 marzo 1944, residente a Fiesole in via Roccettini, 3	Responsabile del centro linguistico italiano «Dante Alighieri», via dei Bardi n. 12	Sentenza n. 1562 del 16 maggio 1988 della pretura di Firenze, esecutiva il 22 ottobre 1988	Per aver somministrato bevande alcoliche senza la prescritta autorizzazione e per aver prodotto sostanze alimentari senza autorizzazione sanitaria	L. 550.000 di ammenda	
2) Gasperoni Alessandro, nato a Firenze il 20 aprile 1941 ivi residente in via P. da Cortona n. 31	Gestore della mensa del predetto centro linguistico			L. 550.000 di ammenda	
Catolfi Mario, nato a Castiglion Fibocchi il 12 marzo 1939, residente a Montespertoli, via Romita n. 270	Titolare banco di vendita «Gelateria Catolfi» di Montespertoli	Sentenza n. 2810/88 dell'11 ottobre 1988 della pretura di Firenze, esecutiva il 14 novembre 1988	Per aver posto in vendita «gelato Yogourth alla fragola» colorato artificialmente (E102, E122 ed E124) senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili della colorazione stessa	Giorni cinque di arresto, L. 400.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa per anni due, non menzione
Corbo Donato, nato a Forenza il 14 ottobre 1962 ivi residente in via S. Vito n. 82	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 117/88 del 16 giugno 1988 della pretura di Rionero in Vulture, esecutiva il 29 novembre 1988	Per aver prodotto e posto in vendita formaggio fresco a pasta filata con un quantitativo di grasso inferiore a quello pescritto e contenuto in recipienti d'acciaio inox privi di qualsiasi forma di confezionamento	Giorni venti di arresto, L. 500.000 di multa, L. 600.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa
Kasslatter Helmuth, nato a Ortisei il 2 luglio 1945 ivi residente in via Purger, 137	Legale rappresentante del panificio «Kasslatter» di Ortisei	Decreto di condanna penale n. 287/88 del 9 novembre 1988 della pretura di Chiusa, esecutivo il 29 novembre 1988	Per aver congelato pane senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e per aver riscaldato pane congelato per rivenderlo come fresco	L. 50.000 di multa, L. 200.000 di ammenda, pubblicazione per estratto del decreto di condanna penale sul quotidiano «Alto Adige»	
Martinelli Cosimo, nato a Benevento il 23 settembre 1959 ivi residente in via Port'Arsa n. 29	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 486/88 del 31 ottobre 1988 della pretura di Benevento, esecutiva il 30 novembre 1988	Per aver detenuto per la vendita kg 17 di cozze non refrigerate e quindi in cattivo stato di conservazione	Giorni cinque di arresto, L. 600.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
Viola Maurizio, nato a Benevento il 16 dicembre 1955 ivi residente in via S. Maria degli Angeli n. 1	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 485/88 del 31 ottobre 1988 della pretura di Benevento, esecutiva il 30 novembre 1988	Per aver detenuto per la vendita kg 9 di cozze non refrigerate e quindi in cattivo stato di conservazione	Giorni cinque di arresto, L. 600.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
Francione Angelo, nato a Benevento l'8 settembre 1954, residente in via Pacevecchia Palazzo n. 5	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 483/88 del 31 ottobre 1988 della pretura di Benevento, esecutiva il 30 novembre 1988	Per aver detenuto per la vendita kg 8 di cozze non refrigerate e quindi in cattivo stato di conservazione	Giorni cinque di arresto, L. 600.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
Ferrin Egon, nato a Kuehnsdorf (Austria) il 27 dicembre 1932, residente a Lignano Sabbiadoro, lungomare Trieste	Titolare pensione ristorante-bar «Trieste» in Lignano Sabbiadoro, via Tirolo n. 13	Sentenza dell'11 ottobre 1988 della pretura di Latisana	Per aver detenuto per la somministrazione agli avventori cibi congelati non indicando tale loro qualità sulla lista dei cibi, somministrandoli così come «freschi»	L. 1.000.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza sul periodico «Stralignano»	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Vinciati Floriano, nato a S. Angelo di Piove di Sacco il 19 settembre 1957 ivi residente in via Pozzi n. 10	Legale rappresentante bar-rosticceria-pizzeria «Alla Botte» sita in Lignano Sabbiadoro	Sentenza dell'11 ottobre 1988 della pretura di Latisana	Per aver detenuto per la somministrazione agli avventori cibi congelati non indicando tale loro qualità sulla lista dei cibi, somministrandoli così come «freschi»	L. 1.000.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza sul periodico «Stralignano»	
De Rosa Bartolomeo, nato ad Agerola il 15 marzo 1952, residente a Monfalcone, via Matteotti n. 2	Titolare albergo-bar-ristorante «Corallo» sito in Lignano, viale Miramare n. 57	Sentenza dell'11 ottobre 1988 della pretura di Latisana, esecutiva il 12 novembre 1988	Per aver detenuto per la somministrazione agli avventori cibi congelati non indicando tale loro qualità sulla lista dei cibi, somministrandoli così come «freschi»	L. 1.000.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza sul «Il Messaggero Veneto» e sul periodico «Stralignano»	
1) Facca Pierina, nata a Martellago il 3 settembre 1920, residente a Milano in via Bovisacca n. 179	Titolare «Bar 2000» sito in lungomare del Sud n. 9 a Lignano	Sentenza del 24 novembre 1987 n. 264/87 della pretura di Latisana, esecutiva il 16 febbraio 1988 per la prima imputata ed esecutiva il 30 novembre 1988 per la seconda imputata	Per aver la prima imputata somministrato alla clientela due lattine di «Dietor pompelmo S. Pellegrino» dopo la data di scadenza lattine acquistate nel deposito della seconda imputata	Giorni cinque di arresto, L. 400.000 di ammenda	Pena sospesa, non menzione
2) Degano Flavia, nata a Flaibano il 10 giugno 1943, residente a Lignano Sabbiadoro, via del Bosco, 4/a	Titolare magazzino all'ingrosso			Giorni venti di arresto, L. 600.000 di ammenda	Pena sospesa, non menzione
Pividori Michele, nato a Udine il 28 febbraio 1940, residente a Latisana, via Lignano nord n. 133	Titolare trattoria «Da Roberto»	Sentenza del 6 dicembre 1988 della pretura di Latisana	Per aver detenuto per la somministrazione ai clienti prodotti ittici ed ortofrutticoli congelati senza indicarne tale qualità sulla lista dei cibi somministrandoli quindi come «freschi»	L. 600.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Il Gazzettino»	
Esposito Angelo, nato a Benevento il 2 novembre 1928, residente in Ceppaloni, s.s. 7 Appia, km 253	Responsabile legale supermercato «Girasole»	Sentenza n. 515/88 del 10 novembre 1988 della pretura di Benevento, esecutiva il 10 novembre 1988	Per aver posto in vendita confezioni di taralli privi di etichetta ed in cattivo stato di conservazione	Giorni cinque di arresto, L. 600.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa
1) Ronchiadin Danilo, nato a Calenzano il 13 ottobre 1958 domiciliato presso laboratorio pasticceria, via Gramsci n. 121 di Sesto Fiorentino	Titolari esercizio commerciale	Sentenza n. 3135/88 del 14 ottobre 1988 della pretura di Firenze, esecutiva il 4 dicembre 1988	Per aver prodotto sostanze prive della prescritta autorizzazione sanitaria	L. 400.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
2) Ronchiadin Giacomo, nato a Sesto Fiorentino il 9 agosto 1955, domiciliato presso il laboratorio pasticceria, via Gramsci n. 121				L. 400.000 di ammenda pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Ragone Fiorentina, nata a Salerno il 5 giugno 1943 ivi residente in via Porto n. 96	Titolare esercizio commerciale sito al n. 33 di via Posidonia	Sentenza n. 17/88 del 12 gennaio 1988 della pretura di Salerno, esecutiva il 30 dicembre 1988	Per aver detenuto per la vendita molluschi eduli lamellibranchi allo stato sfuso immersi in acqua ed a temperatura ambiente, pertanto in cattive modalità di conservazione e quindi dannosi e pericolosi per la salute pubblica	L. 1.000.000 di sanzione amministrativa, mesi 8 di reclusione, L. 2.000.000 di multa, interdizione di esercizio di attività commerciale per mesi 8, pubblicazione per estratto della sentenza su «Il Giornale di Napoli»	Amnistia ed indulto ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865
Bacchetta Antonio, nato ad Arona il 23 novembre 1942 ivi residente in via Usellini n. 12	Gestore hotel ristorante «Antares»	Decreto di condanna penale n. 281/88 del 3 novembre 1988, esecutivo il 7 dicembre 1988	Per aver somministrato ai clienti cibi confezionati a base di prodotti carnei ed ittici all'origine congelati o surgelati senza dichiararlo sul menù	L. 200.000 di multa, pubblicazione per estratto del decreto di condanna penale sul quotidiano «Alto Adige»	
Rizzo Domenico, nato a Salerno il 1° aprile 1989 ivi residente in via M. Pagano n. 36	Venditore ambulante	Sentenza n. 2520/87 del 3 dicembre 1987 della pretura di Salerno, esecutiva il 9 dicembre 1988	Per aver detenuto per vendita molluschi eduli lamellibranchi a temperatura ambiente ed in parte anche allo stato sfuso risultati pertanto in cattive modalità di conservazione e quindi dannosi per la salute pubblica	Sanzione amministrativa di L. 500.000, giorni 10 di arresto, L. 400.000 di ammenda, mesi 6 di reclusione, L. 100.000 di multa, interdizione esercizio commerciale per mesi 6, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Il Mattino»	
Martino Bruna, nata ad Airasca l'11 marzo 1939, residente in Piscina, via S. Giovanni Bosco n. 2	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 3968/88 del 15 novembre 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 16 dicembre 1988	Per aver addizionato alla salsiccia anidride solforosa additivo non consentito	L. 900.000 di sanzione pecuniaria, pagamento spese processuali	
Deliso Donato, nato a Montemilone il 24 marzo 1963, residente a Torino, via P. Clotilde n. 53	Titolare esercizio commerciale «Gianduja 87» sito in Torino, corso Unione Sovietica n. 399	Sentenza n. 8963/88 del 15 novembre 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 16 dicembre 1988	Per aver venduto un prodotto diverso per origine provenienza e qualità da quella dichiarata servendo ad un cliente «Frizz Cola» anziché «Coca Cola» come richiesto	Sanzione pecuniaria di L. 750.000, pagamento spese processuali	
Raziano Orsola, nata a Sciacca il 18 maggio 1936, residente a Torino, corso R. Parco n. 17	Titolare esercizio commerciale sito in Torino, corso R. Parco n. 24/n	Sentenza n. 8964 del 15 novembre 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 16 dicembre 1988	Per aver venduto un prodotto diverso per origine provenienza e qualità da quello dichiarato (prosciutto di Parma)	Sanzione pecuniaria L. 750.000, pagamento spese processuali	
Fraire Maria, nata a Collegno l'11 agosto 1936, residente a Rivoli, corso Susa n. 111	Commessa presso esercizio commerciale «Food Market» sito in Rivoli, corso Susa n. 104	Sentenza n. 8965/88 del 15 novembre 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 16 dicembre 1988	Per aver venduto un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità da quelle dichiarate (prosciutto crudo venduto come prosciutto di «Parma»)	L. 375.000 di sanzione pecuniaria, pagamento spese processuali	
Morello Claudio, nato a Nichelino il 1° gennaio 1960 ivi residente in via Stupinigi n. 88	Titolare bar «L'Incontro» sito in Torino, corso V. Emanuele, 198	Sentenza n. 8966/88 del 15 novembre 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 16 dicembre 1988	Per aver consegnato all'acquirente un prodotto diverso per origine provenienza e qualità da quello dichiarato («Frizz Cola» invece di «Coca Cola»)	Sanzione pecuniaria di L. 750.000, pagamento spese processuali	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Iurato Filippo, nato a Mirabella Imbaccari il 27 giugno 1945, residente a Rivoli, via Cavour n. 3	Titolare «Bar Blanco» sito in Rivoli, corso Francia, 2/a	Sentenza n. 8967/88 del 15 novembre 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 16 dicembre 1988	Per aver venduto un prodotto diverso per origine provenienza e qualità da quello dichiarato, servendo all'acquirente il prodotto «Acqua tonico Schweppes» anziché l'«Acqua brillante» richiesta	L. 500.000 di sanzione pecuniaria, pagamento spese processuali	
Ferro Serenella, nata a Torino il 18 novembre 1962 ivi residente in via C. Vidua n. 21	Titolare bar	Sentenza n. 9309/88 del 23 novembre 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 24 dicembre 1988	Per aver detenuto per la somministrazione ai clienti una bottiglia allo stato sfuso di sciroppo Lemonfragola contenente un colorante non consentito (E123)	L. 650.000 di sanzione pecuniaria, pagamento spese processuali	
Orco Giuseppina, nata a Grugliasco il 9 maggio 1942, residente a Torino, via Boccardo n. 27	Titolare latteria	Sentenza n. 9310/88 del 23 novembre 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 24 dicembre 1988	Per aver detenuto per la vendita una bottiglia di limonata «Happy» con data di scadenza pregressa e caratteri organolettici alterati	Sanzione di L. 650.000 pagamento spese processuali	
Serlenga Antonietta, nata il 1° aprile 1941 a Candela, residente a Nichelino, via Carducci, 23	Coadiuvante del marito Sammarco Donato titolare dell'esercizio commerciale sito in via Nizza, 400	Decreto di condanna penale n. 5626/88 del 1° dicembre 1988 della pretura di Torino, esecutivo il 7 dicembre 1988	Per aver consegnato ad un acquirente g 180 di pizza invece dei richiesti g 200	L. 100.000 di multa, pubblicazione del decreto di condanna penale su «L'Avvenire», pagamento spese processuali	

Le sentenze contenute nel presente elenco sono state esaminate dalla commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 27 maggio 1987.

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Sentenze penali passate in giudicato nell'anno 1989

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Carpinelli Enzo, nato ad Acquasparta il 19 ottobre 1940, residente in via C. Battisti n. 25	Legale responsabile della S.A.M.I.T. S.p.a., con sede ad Acquasparta, via S. Francesco n. 1	Sentenza penale n. 527/88 della pretura di Terni del 6 dicembre 1988, esecutiva il 6 gennaio 1989	Per aver posto in commercio acqua minerale naturale oligominerale «Amerino» inquinata per presenza di colibatteri ed enterobatteri e «psendomonos aeruginosa»	Sanzione di L. 1.100.000, pagamento spese processuali	
Di Paola Salvatore, nato ad Alimena il 9 ottobre 1950, residente a Torino, via Vandalino n. 28	Titolare banco mobile per la vendita ambulante di alimentari	Sentenza penale n. 5348/88 del 14 giugno 1988, esecutiva il 21 gennaio 1989	Per avere esposto nel banco frigorifero n. 9 conigli di provenienza estera apponendo agli stessi un cartello recante la scritta «conigli nostrani»	L. 80.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «L'incontro»	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Kerer Helmut, nato a Bolzano il 6 maggio 1940, residente a Bressanone, via Polose n. 38/B	Presidente e legale rappresentante del comitato organizzatore della festa cittadina brissinese	Decreto di condanna penale n. 2/89 della pretura di Bressanone del 13 gennaio 1989, esecutivo il 24 gennaio 1989	Per aver commerciato in occasione della festa cittadina brissinese, alla bancarella n. 37, salsicce bianche reclamizzate quali «Original Bayrische Weisswurst» ed invece prodotte dalla macelleria Vontavon di Bressanone consegnando agli acquirenti merce diversa per provenienza e qualità da quella dichiarata	L. 100.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Dolomiten»	Non menzione
Ariosto Carlo, nato a S. Giorgio a Cremano il 10 giugno 1955, residente a Portici, via Vittorio Emanuele n. 5	Titolare di esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 39 della pretura di Portici dell'11 gennaio 1989, esecutivo il 14 febbraio 1989	Per aver posto in commercio due partite di acqua gassata tipo gassosa venduta come genuina mentre non lo era essendo edulcorata con saccarina anziché con zucchero	L. 1.300.000 di multa, pubblicazione per estratto del decreto di condanna penale su «Il Mattino» di Napoli	
Leporale Rosa, nata a Ceglie Messapico il 28 dicembre 1935, ivi residente in via 1 Orto di Burla n. 32	Titolare macelleria sita in via S. Anna n. 2	Sentenza della pretura di Ceglie Messapico del 21 febbraio 1989, n. 47	Per aver impiegato nella preparazione di salsiccia fresca suina e bovina destinata alla vendita, sodio solfato, conservante non consentito nelle carni fresche	Pena pecuniaria di lire 725.000, pagamento spese processuali	
Giovannelli Walter, nato a Firenze il 6 agosto 1937, residente in via degli Arcipressi n. 45	Titolare di esercizio commerciale	Sentenza n. 530/89 della pretura di Firenze del 28 febbraio 1989, esecutiva il 30 marzo 1989	Per aver prodotto per il commercio salsicce suine con l'aggiunta dell'additivo chimico «nitrato di potassio» in percentuale di 390 mg/kg e quindi superiore al limite massimo consentito di 250 mg/kg (D.M. 31 marzo 1965)	L. 525.000 di ammenda, pagamento spese processuali	
Giuntini Giuliano, nato a Montespertoli il 12 dicembre 1938, residente a Firenze, via del Lasca n. 14	Titolare esercizio commerciale	Sentenza penale numero 876/89 della pretura di Firenze del 21 febbraio 1989, esecutiva il 23 marzo 1989	Per aver posto in commercio presso il bar pasticceria «Codecasa» bignè alla crema con presenza di «stafilococco aureo» e di «enterotossina» e quindi da considerarsi «insudiciati»	L. 525.000 di sanzione amministrativa, pagamento spese processuali	
Orlando Maria, nata a Vicchio il 29 luglio 1965, residente in via Rossini n. 2	Titolare esercizio commerciale (bar)	Sentenza penale numero 787 del 20 marzo 1989 della pretura di Firenze, esecutiva il 19 marzo 1989	Per aver prodotto sostanze alimentari priva della relativa autorizzazione sanitaria	L. 700.000 di ammenda, pagamento spese processuali	
Carlos Antonio, nato a Santiago del Cile il 22 gennaio 1969, residente in Firenze, via Petrella n. 19	Titolare negozio sito in via Ponte alle Mosse n. 35/R, Firenze	Sentenza penale numero 2138 della pretura di Firenze del 23 giugno 1988, esecutiva il 6 marzo 1989	Per aver prodotto sostanze alimentari senza essere munito di autorizzazione sanitaria	L. 200.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Mollo Roberto, nato a Capannori il 5 luglio 1946, residente a Calenzano, via Di Macia n. 13	Titolare esercizio di rivendita piante semi ed altri prodotti per l'agricoltura sito in Firenze, via dello Steccuto n. 33	Sentenza penale della pretura di Firenze del 20 dicembre 1988, n. 3558/88, esecutiva l'8 aprile 1989	Per aver detenuto per il commercio presidi sanitari (fitofarmaci di III e IV classe) senza la prescritta autorizzazione sanitaria	Giorni cinque di arresto, L. 400.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa per anni due, non menzione
Puttomati Elena, nata a Torino il 9 ottobre 1962, residente a Torino, via Gattico n. 3	Contitolare salumeria sita in Torino, corso Siracusa n. 160	Sentenza penale numero 2405/89 della pretura unificata di Torino del 10 marzo 1989, esecutiva il 10 aprile 1989	Per aver prodotto sostanze alimentari senza la prescritta autorizzazione sanitaria	Giorni sei di arresto, L. 410.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
Riccio Raffaele, nato a Lauria il 3 settembre 1932, ivi residente in Rione Inferiore	Titolare di esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 9/89 del 18 marzo 1989 della pretura di Lauria	Per aver posto in vendita conigli privi dei segni distintivi che ne attestavano la provenienza da allevamento industriale	L. 500.000 di multa	Non menzione
1) Tanini Lorena, nata a Firenze il 13 marzo 1922, residente in via Areyina n. 219/C 2) Mirandoli Patrizia, nata a Firenze il 28 maggio 1951, residente in via Liguria n. 17, Pian di Scò (Arezzo)	Titolari di esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 105923/88 della pretura di Firenze del 30 novembre 1988, esecutivo il 15 maggio 1989	Per aver prodotto sostanze alimentari senza autorizzazione sanitaria	L. 600.000 ciascuna di ammenda, pagamento spese processuali	
Paccapelo Elisa, nata a Fabriano il 5 dicembre 1953, ivi residente in via Cialdini n. 140	Titolare panificio	Sentenza n. 90/89 del 22 settembre 1989 della pretura di Ancona	Per aver venduto senza pesarle «filette di pane» della pezzatura di 250 g risultanti a peso effettivo di 230 g circa	Condanna di L. 750.000 di sanzione amministrativa	
Ferretti Mirella, nata a Fabriano il 4 dicembre 1948, ivi residente in via Don Berrettini, 25	Addetta alla vendita di carne presso una macelleria	Sentenza n. 89/89 del 22 settembre 1989 della pretura di Ancona	Per aver venduto carne involta in carta pesante pesandola su bilancia elettronica in cui non aveva posto in funzione il dispositivo per la esclusione della tara, vendendo così carta al prezzo della carne	Sanzione amministrativa di L. 425.000	
Pericoli Giovanna, nata a Fabriano il 1° giugno 1939, ivi residente in via Grifoni n. 14	Addetta alla vendita di carne presso una macelleria	Sentenza n. 91/89 del 22 settembre 1989 della pretura di Ancona	Per aver venduto carne involta in carta pesante pesandola su bilancia elettronica in cui non aveva posto in funzione il dispositivo per la esclusione della tara, vendendo così carta al prezzo della carne	Sanzione amministrativa di L. 425.000	
Pepe Rocco, nato a Stornara il 20 ottobre 1947, residente a Camporosso, corso Repubblica n. 136	Macelleria «Maxicarni» sita a Ventimiglia, via Roma, 19	Decreto di condanna penale n. 166 del 15 luglio 1989 della pretura di Ventimiglia esecutivo il 17 ottobre 1989	Per aver consegnato agli acquirenti una quantità di merce inferiore per peso a quella pattuita non segnalando la tara	L. 200.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza su «Il Secolo XIX», pagamento spese processuali	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
D'Amato Maria, nata il 3 settembre 1948 a Cetara, ivi residente in via Suor Chiara, 8	Titolare esercizio commerciale sito in via F. Prudente n. 5 di Cetara	Sentenza n. 1041/88 del 23 giugno 1988 della pretura di Salerno, esecutiva il 10 giugno 1989	Per aver detenuto per la vendita, in cattive modalità di conservazione pane contenuto in ceste prive di idonea copertura	Giorni dieci di arresto, L. 600.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
La Ragione Pompeo, nato a Pontecagnano il 30 agosto 1959, ivi residente in via Brescia n. 3	Titolare esercizio commerciale sito al n. 76 di via C. Sorgente in Salerno	Sentenza n. 712/88 dell'11 aprile 1988 della pretura di Salerno, esecutiva il 29 maggio 1989	Per aver detenuto per la vendita pane ed altri alimenti in cattive modalità di conservazione	Giorni venti di arresto, L. 1.000.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
Ariano Giovanni, nato a S. Pancrazio S.no il 7 settembre 1961, ivi residente in via A. Diaz n. 27	Titolare macelleria	Sentenza n. 3/88 del 12 gennaio 1988 della pretura di S. Pietro Vernotico, esecutiva il 19 settembre 1989	Per aver confezionato e posto in vendita, salsiccia contenente sodio solfito il cui uso come conservante non è consentito dalla legge	Mesi uno di arresto, lire 1.000.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa
Russo Aldo, nato a Ruffano il 17 febbraio 1931, residente a Gorizia, via IX Agosto n. 14	Titolare bar Jolly sito in via Oberdan n. 7	Decreto di condanna penale n. 88/89 del 19 luglio 1989 della pretura di Gorizia, esecutivo il 30 settembre 1989	Per aver servito un bicchiere di vino bianco mescolato con bitter «Comar» anziché con bitter «Campari» come richiesto dal cliente	L. 100.000 di multa, pubblicazione del decreto sul «Messaggero Veneto» edizione di Gorizia, pagamento spese processuali	
Ferrara Ciro, nato a Salerno il 3 dicembre 1968, ivi residente, via Marchiafava b/6	Venditore ambulante	Sentenza n. 16/88 del 12 gennaio 1988 della pretura di Salerno, esecutiva il 5 maggio 1989	Per aver detenuto per la vendita e per aver posto in vendita molluschi eduli lamellibranchi allo stato sfuso ed a temperatura ambiente in cattivo stato di conservazione nonché molluschi (cozze) provenienti da zone di acqua precluse alla libera raccolta	Giorni quaranta di arresto, L. 600.000 di ammenda, mesi quattro di reclusione, L. 400.000 di multa, sanzione di L. 500.000, interdizione dell'esercizio di attività commerciale per mesi quattro, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Il Mattino», pagamento spese processuali	Pena sospesa
Campucci Lorenzo, nato a Sanremo il 9 gennaio 1957, residente a Taggia, domiciliato a Ventimiglia, vico Pescatori, 9/b	Titolare macelleria	Sentenza n. 273/89 del 13 marzo 1989 della pretura di Ventimiglia, esecutiva il 19 settembre 1989	Per aver venduto carne a peso lordo usando carta da avvolgere da g 25 senza effettuarne la taratura	L. 50.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Il Secolo XIX», pagamento spese processuali	
1) Borghi Francesco, nato a Barberino V.E. il 29 novembre 1941, residente a Tavernelle V.P., via Roma, 77 2) Parigi Virio, nato a Castellina in Chianti l'11 marzo 1939, residente a Tavernelle V.P., via del Chianti n. 1		Sentenza n. 1599/89 del 20 giugno 1989 della pretura di Firenze, esecutiva il 20 luglio 1989	Per aver il primo imputato prodotto e venduto al secondo imputato che lo distribuiva per il consumo e/o impiegato nella preparazione di cappuccini, latte intero con carica microbica tale da considerarsi insudiciato	L. 525.000 di sanzione pecuniaria, pagamento spese processuali	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
D'Aries Salvatore, nato a Lucera il 20 gennaio 1964, ivi residente in via Perugia, 51	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 125/89 del 15 giugno 1989 della pretura di Lucera, esecutiva il 16 luglio 1989	Per aver posto in commercio prodotti ittici pericolosi per la salute perché in stato di putrefazione	Mesi quattro di reclusione; L. 300.000 di multa, pagamento spese processuali	Pena sospesa
Ariosto Carlo, nato a S. Giorgio a Cremano il 10 giugno 1955, residente a Portici, via V. Emanuele, 5	Titolare esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 76058 del 29 maggio 1989 della pretura di Napoli, esecutivo il 27 giugno 1989	Per aver posto in commercio bottiglie di acqua gassata edulcorata con saccarina anziché zucchero	L. 1.000.000 di multa, pubblicazione per estratto della sentenza sul «Mattino» di Napoli	
1) Paolucci Caterina Maria, nata a Cortona il 9 marzo 1933, residente a Firenze, via G.B. Vico n. 12 2) Degl'Innocenti Francesco, nato a Firenze il 15 maggio 1957, ivi residente via G.B. Vico n. 12 3) Degl'Innocenti Fabrizio, nato a Firenze il 5 dicembre 1955, ivi residente via G.B. Vico, 12	Titolari ditta «Paolucci S.n.c.»	Sentenza n. 1042/89 del 18 aprile 1989, esecutiva il 3 giugno 1989 della pretura di Firenze	Per aver prodotto e posto in vendita uva passita senza l'indicazione della categoria di appartenenza degli additivi usati («conservante» per l'anidride solforosa e «agente di rivestimento») per l'olio di vasellina	Giorni cinque di arresto, L. 400.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa per anni due, non menzione
Giavarini Gino, nato a Noceto il 25 gennaio 1920, residente a Ventimiglia, passeggiata Oberdan n. 4	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 667/89 del 16 maggio 1989 della pretura di Ventimiglia, esecutiva il 17 giugno 1989	Per aver alterato la scadenza di nove confezioni di pasta alimentare	L. 500.000 di multa	
Rigoletto Michelino, nato a Torino il 16 giugno 1937, residente in Torino, via Servais n. 176/7	Titolare stand n. 1 del mercato V piazza della Repubblica, Torino	Sentenza n. 9927/88 del 9 dicembre 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 9 gennaio 1989	Per aver prodotto per la vendita salsiccia usando un additivo non consentito per la produzione di carni fresche (anidride solforosa)	Sanzione pecuniaria di L. 650.000, pagamento spese processuali	
Raspanti Mariano, nato a Castellammare del Golfo il 22 giugno 1951, residente a Torino in via Borgomanero n. 56	Titolare spaccio di vendita di carni	Sentenza numero 10128/88 del 14 dicembre 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 31 gennaio 1989	Detenzione per la vendita di salumi di propria produzione con aggiunta di additivo chimico in quantità superiore a quella stabilita dalla normativa vigente e privi dei relativi bolli sanitari	Sanzione pecuniaria di L. 750.000, pagamento spese processuali	
Fascella Antonio, nato a Banzi il 12 luglio 1942, residente a Torino, via Roveda, 9/c	Titolare spaccio di carni, banco ambulante sito in Torino a piazza Guala	Sentenza n. 2763/89 del 22 marzo 1989 della pretura di Torino, esecutiva il 31 maggio 1989	Per aver detenuto per la vendita carne tritata contenente anidride solforosa (1142,3 p.p.m.), additivo non consentito	Giorni dieci di arresto, L. 600.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
Del Peschio Costantino, nato a Pietraferazzana il 3 ottobre 1950	Titolare della pizzeria sita a Torino in via S. Donato n. 20	Sentenza n. 2966/89 del 31 marzo 1989 della pretura di Torino, esecutiva il 30 maggio 1989	Per aver usato per friggere patate olio di soia in cattivo stato di conservazione	Giorni dieci di arresto, L. 600.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
Palermo Pasquale, nato a S. Felice a Cancello il 15 maggio 1925, residente a S. Maria a Vico, via Appia 111	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 85/89 del 10 luglio 1989 della pretura di Arienzo, esecutiva il 25 ottobre 1989	Per aver prodotto e posto in commercio gassose non genuine in quanto edulcorate con saccarina e senza la prescritta autorizzazione sanitaria	Giorni dieci di arresto, L. 1.000.000 di ammenda, L. 500.000 di multa, sanzione amministrativa di L. 50.000, pubblicazione della sentenza sul quotidiano «Il Mattino», pagamento spese processuali	Pena sospesa
Bosco Iole, nata a Monale d'Asti il 17 ottobre 1948, domiciliata a Torino, via Canelli n. 124	Titolare banco mobile per la vendita di generi alimentari	Sentenza n. 3154/89 del 5 aprile 1989 della pretura di Torino, esecutiva il 6 maggio 1989	Per aver detenuto per la vendita due forme di formaggio grana recanti un cartello con la scritta «Parmigiano reggiano offertissima L. 13.000 al kg» frodando la potenziale clientela	L. 200.000 di multa, pagamento spese processuali, pubblicazioné sentenza sul quotidiano «Avvenire»	
Statti Rosina, nata a Mesoraca il 31 marzo 1930, residente a Torino, via Capuana n. 12	Titolare banco vendita ambulante sito in Torino al mercato rionale di piazza Bengasi	Sentenza n. 5557/89 del 10 giugno 1989 della pretura di Torino, esecutiva l'11 luglio 1989	Per aver posto in vendita kg 80 di mozzarella in cattivo stato di conservazione	Mesi uno di arresto, L. 2.000.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
Marchisio Riccardo, nato a Pinerolo il 29 giugno 1953, residente in Collegno, via Verdi n. 2	Titolare esercizio «Churchill's Pub» sito in Torino, corso Adriatico n. 24	Decreto di condanna penale n. 5564/88 del 26 ottobre 1988 della pretura di Torino, esecutivo il 1° febbraio 1989	Per aver consegnato un bicchiere di Pepsi Cola al posto di un bicchiere di Coca Cola	L. 30.000 di multa, pagamento spese processuali	
Marino Pietro, nato a Favria Oglianico il 29 luglio 1937, residente in Venaria, via Trento n. 13	Titolare macelleria «Società Azzurra» sita in Torino, via Bianchi, 44/B	Sentenza n. 6375/88 del 18 luglio 1988 della pretura di Torino, esecutiva il 7 aprile 1989	Per aver detenuto per la vendita kg 5 di carne tritata bovina mescolata con altra suina e quindi di qualità inferiore	Giorni dieci di arresto, L. 1.000.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa, non menzione
Agnello Giuseppe, nato a Palermo il 30 settembre 1946, domiciliato in Torino, via del Carmine n. 1	Titolare del laboratorio di panificazione e panetteria sito in Torino, via del Carmine n. 1	Sentenza n. 1550/89 del 16 febbraio 1989 della pretura di Torino, esecutiva l'11 aprile 1989	Per aver detenuto per la vendita biscotti di pasta frolla infestati da insetti e da larve	Giorni cinque di arresto, L. 400.000 di ammenda, pagamento spese processuali	Pena sospesa

Le sentenze contenute nel presente elenco sono state esaminate dalla commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 27 maggio 1987.

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il testo del comma 4 dell'art. 8 del D.L. n. 282/1986, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 462/1986, così come sostituito dalla legge stessa, è il seguente:

«4. Presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella *Gazzetta Ufficiale* ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale».

90A1757

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 15 marzo 1990.

Determinazione di agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537, recante disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni;

Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI la facoltà di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50%;

Vista la propria delibera in data 11 marzo 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, che detta i criteri di massima per l'adozione dei provvedimenti previsti dal citato art. 13 della legge n. 537/1981;

Vista la successiva normativa in materia di regolarizzazione contributiva ed, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Ritenuto che, in linea con la nuova legislazione volta ad assicurare, anche attraverso incisivi sistemi sanzionatori, un corretto comportamento contributivo da parte dei soggetti obbligati, occorre integrare i criteri stabiliti con la citata deliberazione 11 marzo 1982 introducendo parametri valutativi sia per ammissione alle agevolazioni, sia per la misura delle stesse;

Attesa la necessità di disporre di elementi istruttori puntualmente predeterminati;

Udita la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Gli accertamenti del CIPI relativi alle agevolazioni previste dall'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, oltre che sui criteri ed elementi indicati nella deliberazione 11 marzo 1982 citata in premessa, verranno effettuati sulla base dei seguenti parametri valutativi:

1) *Effetti economico-sociali dell'agevolazione.*

Sarà valutata l'importanza che l'impresa riveste, nel contesto economico-sociale dell'area di localizzazione, con riferimento sia ai livelli produttivi (fatturato) che ai livelli occupazionali realizzati.

In tale ottica verrà in particolare tutelata l'impresa che abbia un numero di dipendenti non inferiore alle 100 unità, senza, tuttavia, escludere tassativamente la possibilità di agevolare le imprese di più modesta dimensione qualora sia dimostrata la particolare rilevanza sociale e produttiva delle stesse in rapporto alla situazione occupazionale locale e all'attività svolta.

2) *Essenzialità dell'agevolazione ai fini del risanamento aziendale.*

L'agevolazione dovrà rappresentare un immediato ed essenziale supporto del processo di risanamento e dovrà comprovarsi, al contrario, come la mancata concessione possa pregiudicare, o quanto meno ostacolare o ritardare considerevolmente, l'attuazione del piano.

La situazione debitoria dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali, da valutarsi in rapporto alla situazione economico-finanziaria aziendale ed in particolare all'indebitamento complessivo, dovrà comunque essere rilevante e particolarmente indicativa di un diffuso squilibrio tra attività e passività aziendali.

Non si darà in ogni caso corso alla concessione del beneficio nei confronti delle imprese che durante i periodi di omissione contributiva abbiano conseguito apprezzabili risultati di esercizio in rapporto al fatturato dello stesso periodo.

3) *Effettiva capacità di ripresa produttiva dell'azienda.*

Saranno in particolare valutati i piani predisposti dall'azienda, atti a garantire il superamento della condizione di crisi e la piena ripresa dell'attività produttiva, nonché ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali. Non saranno, comunque, ammesse al beneficio le imprese soggette a procedure fallimentari o liquidatorie.

4) *Correttezza dei pagamenti.*

Si darà ampia considerazione al corretto comportamento dell'impresa nel pagamento del debito contributivo e nel puntuale assolvimento delle rateazioni concesse.

Qualora l'impresa abbia già ottenuto a proprio favore provvedimenti di regolarizzazione contributiva agevolata, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, non si darà corso alla concessione di ulteriori benefici per le medesime omissioni contributive.

5) *Determinazione della misura delle agevolazioni.*

La misura del beneficio sarà determinata in via principale sulla base dei livelli occupazionali, prevedendo una riduzione dei tassi di interesse del 25% per le imprese fino a 100 dipendenti con aumento del beneficio di tre punti percentuali per ogni 100 unità lavorative, fino ad arrivare ad una riduzione del 50% per le aziende che abbiano più di 1.000 dipendenti.

Al riguardo si farà riferimento non tanto ai livelli occupazionali esistenti al momento della domanda, quanto a quelli raggiunti alla fine del processo di risanamento, concedendo maggiori agevolazioni alle aziende che, sulla base dei programmi di risanamento intrapresi, abbiano garantito una completa salvaguardia o l'incremento dei livelli occupazionali preesistenti.

La misura dell'agevolazione potrà essere, inoltre, incrementata fino ad un massimo del 15%:

per le imprese operanti nel Mezzogiorno o comunque in un contesto sociale che presenti particolari difficoltà dal punto di vista economico ed occupazionale;

per le imprese operanti prevalentemente sui mercati esteri;

per le imprese con una esposizione debitoria eccezionalmente elevata in rapporto alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione dei piani di risanamento;

per le imprese già destinatarie di interventi pubblici, per i quali siano state impegnate consistenti risorse finanziarie, con conseguente necessità di non compromettere il processo di risanamento intrapreso nell'interesse collettivo.

Ad integrazione della documentazione prevista dalla delibera 11 marzo 1982, l'impresa dovrà inoltrare al competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale il modello debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile d'impresa indicato nell'allegato *A*.

Dalla data di pubblicazione della presente deliberazione le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno inoltrate corredate degli elementi previsti dalla deliberazione 11 marzo 1982 integrati con quelli indicati nel presente provvedimento.

Roma, 15 marzo 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA *A*

Impresa ....
Numero dei dipendenti (1) ....
Settore di attività economica ....
Altre agevolazioni contributive richieste od ottenute (2) ....
....

Voci (3)	Anno (4)	Anno	Anno
Fatturato	....	....	....
Reddito netto	....	....	....
Risultato lordo d'esercizio	....	....	....
Debiti bancari a breve	....	....	....
Debiti a medio lungo termine	....	....	....
Debiti non bancari di cui verso enti previdenziali	....	....	....
Totale debiti	....	....	....
Capitale sociale	....	....	....
Riserve	....	....	....
Patrimonio netto	....	....	....
Liquidità	....	....	....
Magazzino	....	....	....
Immobilizzazione tecniche lorde	....	....	....
Totale attivo	....	....	....

(1) Devono essere indicati il numero dei dipendenti nel periodo dell'omissione contributiva, all'atto della domanda di rateazione ed al termine del piano di risanamento (già accertato dal CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675) o qualora sia ancora in corso il ricorso alla CIGS, al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'ultima autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

(2) Far riferimento agli ultimi dieci anni e indicare l'ammontare del debito contributivo ed il tipo di agevolazione ottenuta.

(3) I dati devono essere desunti dalla contabilità aziendale ufficiale.

(4) I dati devono riferirsi all'anno immediatamente precedente l'omissione contributiva, agli anni dell'omissione e all'anno immediatamente successivo al termine dell'omissione.

90A1846

DELIBERAZIONE 15 marzo 1990.

Approvazione del programma nazionale di ricerca per la chimica, per i materiali innovativi avanzati e per la formazione in biotecnologie avanzate.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, riguardante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, tabella *A*, e 24 dicembre 1988, n. 541, tabella *A*, che rifinanziano il Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto l'art. 15, terzo comma, della citata legge n. 67/1988, che riserva fino al 10 per cento delle disponibilità del Fondo per attività di formazione professionale;

Vista la deliberazione di questo Comitato del 27 ottobre 1988, n. 502, che reca direttive per il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto 6, che indica le modalità di attivazione dei programmi di formazione nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, ed in particolare l'art. 5, comma 2, relativo alle somme del Fondo speciale per la ricerca applicata con vincolo di destinazione a favore del Mezzogiorno;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 11 marzo 1989 di ripartizione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la propria deliberazione dell'8 giugno 1983 di approvazione del programma nazionale di ricerca per la chimica per un complesso di 364,9 miliardi di lire e di attivazione di un primo gruppo di tematiche per 183,6 miliardi di lire;

Vista la propria deliberazione del 28 maggio 1987 di approvazione del programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate per un complesso di 400 miliardi di lire e di attivazione di un primo gruppo di tematiche per 209 miliardi di lire;

Viste le proposte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 598/UPNCR/89 del 24 maggio 1989 e n. 597/UPNCR/89/B del 25 ottobre 1989 concernenti l'attivazione di una ulteriore fase del citato programma nazionale di ricerca e di formazione per la chimica, per una spesa complessiva di lire 198,8 miliardi di lire;

Vista la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 598/UPNCR/89/B del 26 ottobre 1989 concernente il programma nazionale di ricerca e di formazione per i materiali innovativi avanzati, per una spesa complessiva di 725 miliardi di lire;

Vista la proposta del Ministro dell'università e della ricerva scientifica e tecnologica n. 566/UPNCR/89/B del 19 ottobre 1989 di un progetto di formazione professionale presentato dalla società di ricerca Tecnogen per un importo complessivo di 29,5 miliardi di lire;

Considerato che la parziale realizzazione dei menzionati programmi e progetto non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi primari delle attività di ricerca e formazione in esso previsti, nonché la connessa traduzione industriale nel medio periodo;

Considerato che, per il programma nazionale di ricerca e formazione per la chimica, si potrà procedere all'attivazione delle specifiche tematiche prioritarie proposte dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per un ammontare complessivo di 176,6 miliardi di lire, di cui 161,5 miliardi destinati alla ricerca e 15,1 miliardi destinati alla formazione;

Considerato che, per il programma nazionale di ricerca e formazione per i materiali innovativi avanzati si potrà procedere all'attivazione delle specifiche tematiche prioritarie proposte dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per un ammontare complessivo di 441,8 miliardi di lire, di cui 397 miliardi destinati alla ricerca e 44,8 miliardi destinati alla formazione;

Considerato che, per il progetto di formazione per le biotecnologie avanzate, si potrà procedere, in via prioritaria e secondo la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'attivazione di un primo progetto per un ammontare complessivo di 14,8 miliardi;

Viste le relazioni del nucleo di valutazione del Ministero del bilancio, trasmesse con nota n. 2/797 del 14 marzo 1990;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Sono approvati, nel loro complesso, i programmi nazionali di ricerca e di formazione di cui in premessa, nei settori della chimica e dei materiali innovativi avanzati, nonché il progetto di formazione per le biotecnologie avanzate, per un importo complessivo di 953,3 miliardi di lire, di cui 116,3 destinati alla formazione.

In via prioritaria il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attiverà contratti fino a 633,2 miliardi di lire, di cui 74,7 da destinare alla formazione, da ripartirsi, nell'ambito dei citati programmi e per ciascuna area di ricerca, secondo le tematiche di seguito elencate e per l'importo a fianco indicato, distinto fra attività di ricerca e formazione:

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E FORMAZIONE PER LA CHIMICA

Aree e temi di ricerca	Ricerca mld.	Formazione mld.
AREA CHIMICA PER LA QUALITÀ DELLA VITA		
Tema 1		
Metodologie innovative e codici di calcolo per la progettazione di impianti produttivi ad elevato livello di sicurezza attiva e passiva per l'industria chimica	6,0	1,5
Tema 2		
Processi utilizzanti fluidi supercritici e/o con materie prime non pericolose	13,0	1,0
Tema 4		
Sistemi chimici protettivi dall'azione di sostanze pericolose e di radiazioni ionizzanti	8,5	0,8
Tema 5		
Prodotti per l'adozione di tecnologie pulite	12,5	1,0

Aree e temi di ricerca	Ricerca mld.	Formazione mld.
Tema 7 Sviluppo di membrane, di moduli a membrana e di processi per la razionalizzazione di cicli produttivi	8,0	0,6
Tema 8 Nuove tecnologie per il processo di concia delle pelli e del cuoio	8,5	0,5
Tema 9 Processo innovativo ed integrato per la produzione di zucchero	13,0	0,9
Tema 10 Nuovi prodotti da biomasse algali	8,0	1,0
Totale parziale . . .	77,5	7,3
AREA CHIMICA PER L'EDILIZIA E LE INFRASTRUTTURE EDILIZIE		
Tema 11 Prodotti e tecnologie per la conservazione dei manufatti esistenti	15,0	1,6
Tema 12 Prodotti e tecnologie avanzate per la durabilità ed il miglioramento qualitativo dei nuovi manufatti edilizi	16,0	1,0
Tema 13 Prodotti e tecnologie per lo smorzamento degli effetti dei sismi sui manufatti edilizi	9,0	0,7
Totale parziale . . .	40,0	3,3
AREA CHIMICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI		
Tema 14 Tecniche diagnostiche innovative per la valutazione dello stato di conservazione dei materiali	6,5	0,6
Tema 15 Prodotti e tecnologie chimiche per il ripristino dei materiali litoidi e metallici	6,0	0,6
Tema 16 Prodotti chimici e tecniche per il consolidamento dei materiali litoidi e metallici	5,0	0,9
Tema 17 Prodotti e metodologie chimiche per il ripristino ed il consolidamento dei materiali di natura organica	8,5	0,6
Tema 18 Prodotti chimici e tecniche per la conservazione dei materiali litoidi e metallici	9,0	0,9
Tema 19 Prodotti chimici e metodologie per la conservazione di materiali di natura organica	9,0	0,9
Totale parziale . . .	44,0	4,5
Totale generale . . .	161,5	15,1

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E DI FORMAZIONE SUI MATERIALI INNOVATIVI AVANZATI

Aree e temi di ricerca	Ricerca mld.	Formazione mld.
AREA MATERIALI STRUTTURALI		
Tema 2 Materiali compositi a matrice polimerica per applicazioni aerospaziali	11,0	1,0
Tema 3 Sviluppo di materiali e componenti in composito polimerico per impieghi civili ed industriali	8,0	0,6
Tema 4 Materiali e componenti in composito a matrice polimerica per applicazione nella industria dei trasporti terrestri	13,5	1,5
Tema 5 Sviluppo delle applicazioni di leghe polimeriche autorinforzanti ad alte prestazioni	12,0	1,5
Tema 8 Sviluppo di lamierini metallici rivestiti e delle relative tecnologie di trasformazione	11,0	1,0
Tema 10 Sviluppo di vetrature polifunzionali e di lastre a geometria complessa per incremento del comfort	4,5	0,6
Tema 15 Sviluppo di materiali e processi di trasformazione innovativi per prodotti di elevata affidabilità	35,0	4,0
Totale parziale . . .	95,0	10,2
AREA MATERIALI TERMOMECCANICI		
Tema 16 Sviluppo di materiali ceramici monolitici o compositi per tecnologie energetiche avanzate	20,0	1,8
Tema 17 Sviluppo di materiali ceramici monolitici o compositi per tecnologie meccaniche	5,5	0,7
Tema 20 Sviluppo di materiali compositi a matrice metallica per l'industria aeronautica e spaziale	11,0	1,7
Tema 22 Sviluppo di nuovi prodotti a base di leghe metalliche speciali e composti intermetallici per componenti di turbine a gas	11,0	0,9
Tema 24 Sviluppo di materiali e tecnologie relativi a riporti superficiali avanzati ceramici e metallici su nastri metallici per impieghi diversificati ad altissime prestazioni	7,0	0,8
Tema 25 Sviluppo di materiali e tecnologie relativi a riporti superficiali avanzati ceramici e metallici o a trattamenti superficiali per protezione antiusura e anticorrosione	5,5	0,7

Aree e temi di ricerca	Ricerca mld.	Formazione mld.
Tema 27		
Tecnologie di smaltimento e/o recupero di materiali da prodotti a larga diffusione. Sviluppo di materiali per rivestimenti e guarnizioni alternative all'amianto . . .	35,0	4,0
Totale parziale . . .	95,0	10,6
AREA MATERIALI ELETTROMAGNETICI		
Tema 31		
Sviluppo di materiali e tecnologie per componenti critici e innovativi da impiegare nei sistemi in fibra ottica	9,0	1,2
Tema 33		
Sviluppo di materiali fotoattivi e relative tecnologie di film sottile	4,0	0,5
Tema 35		
Sviluppo di materiali semiconduttori composti per applicazioni in elettronica veloce e fotonica	23,0	2,6
Tema 37		
Sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di fette di semiconduttori composti monocristallini	7,0	0,9
Tema 38		
Tecnologie del materiale InP finalizzate al suo impiego per l'optoelettronica	32,0	3,5
Totale parziale . . .	75,0	8,7
AREA MATERIALI SUPERCONDUTTORI		
Tema 39		
Sviluppo di materiali e semilavorati ad alta densità di corrente da superconduttori ceramici, e affinamento dei processi di produzione	5,0	0,4
Tema 40		
Sviluppo dei processi di deposizione e/o formazione di strati di superconduttori per dispositivi elettronici, commutatori o sensori	6,0	0,8
Tema 41		
Sviluppo di semilavorati ad alta densità di corrente per barre o cavi in superconduttori ad alta temperatura, e sviluppo dei metodi di deposizione di strati ad alta corrente su forme applicabili	6,0	1,0
Tema 42		
Sviluppo di materiali superconduttori ad alta e bassa temperatura per cavi e per magneti avanzati ad alto campo e/o alta uniformità	5,0	1,0
Totale parziale . . .	22,0	3,2
AREA MATERIALI BIOCOMPATIBILI		
Tema 46		
Nuove tecnologie per la preparazione di polimeri biocompatibili con caratteristiche di biodegradabilità e bioassorbibilità	35,0	4,0
Tema 47		
Realizzazione di biomateriali di origine naturale da impiegare nel settore biomedico sanitario	10,0	1,0
Tema 48		
Realizzazione di materiali biodegradabili corrispondenti nella fase di smaltimento al sistema ecologico da utilizzare nei diversi settori merceologici.	35,0	3,5
Tema 49		
Sistemi fisici atti a modificare in modo permanente le proprietà superficiali di polimeri o metalli e loro manufatti in modo da renderli biocompatibili	7,0	0,8
Tema 50		
Realizzazione di materiali bioattivi e di materiali polimerici bioassorbibili. . . .	5,0	0,8
Tema 51		
Materiali compositi a base organica per applicazioni ad elevata criticità di prestazioni nel settore biomedico	18,0	2,0
Totale parziale . . .	110,0	12,1
Totale generale . . .	397,0	44,8

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LE BIOTECNOLOGIE AVANZATE

Aree e temi di ricerca	Ricerca mld.
Progetto di formazione presentato dalla società consortile di ricerca Tecnogen a partecipazione IMI - Fondo speciale per la ricerca applicata (prima fase)	14,8

In relazione alle attività scientifiche e di sviluppo in atto nel Mezzogiorno i temi sopra specificati numeri 7, 10, 11, 13, 16, 18 e 19 del programma nazionale di ricerca per la chimica ed i temi numeri 15, 27, 38, 41, 46, 48 e 51 del programma nazionale di ricerca per i materiali innovativi avanzati saranno sviluppati nelle aree meridionali per la successiva industrializzazione in detti territori dei risultati conseguiti; le risorse impegnate con la presente delibera, relative a detti temi e per i quali non risulteranno attivate le procedure dei contratti di ricerca entro il 31 dicembre 1990, verranno trasferite ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Al finanziamento dei suddetti programmi si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Ove non risultassero soddisfatte le condizioni necessarie per lo svolgimento di alcune delle sopracitate tematiche di ricerca o parti delle stesse, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può considerare, nei limiti di spesa sopraindicati, altre tematiche previste nei rispettivi programmi, informandone preventivamente il CIPI;

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può altresì provvedere, nei medesimi limiti complessivi di spesa, alle compensazioni occorrenti tra le varie tematiche di ricerca;

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'andamento della gestione dei singoli contratti e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle azioni da attivarsi nel Mezzogiorno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982;

Impegna

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) ad assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui alla presente delibera e quelle in corso di esecuzione o da attivarsi nel quadro dei programmi nazionali di ricerca, nonché il collegamento funzionale con i progetti finalizzati del C.N.R. e con eventuali ricerche avviate da altre amministrazioni, che possano presentare elementi di complementarietà con i programmi in questione;

b) a verificare puntualmente, attraverso periodici controlli, l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca al fine di individuare gli eventuali opportuni aggiustamenti anche con riferimento a possibili nuove prospettive di mercato;

c) a stimolare l'avvio di idonee forme consortili nel Mezzogiorno, segnatamente in settori non ancora adeguatamente sviluppati in Italia; a tal fine potranno anche essere utilizzati, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, eventuali interventi aggiuntivi diretti ad amplificare positivamente gli effetti e le ricadute sulle attività di ricerca e di produzione;

d) a promuovere altresì l'utilizzazione dei risultati conseguiti con i singoli contratti di ricerca, al fine di conseguire positive ricadute per la pubblica amministrazione e di realizzare una più incisiva presenza sul mercato interno ed internazionale anche attraverso l'opportuna industrializzazione;

e) a prevedere nella stipulazione dei singoli contratti adeguate clausole che assicurino la massima qualificazione delle attività di formazione professionale.

Roma, 15 marzo 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A1847

DELIBERAZIONE 15 marzo 1990.

Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 16 luglio 1986 concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che demanda al CIPI la definizione delle direttive, criteri, modalità e procedure per la concessione del credito agevolato e del contributo in conto capitale;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/86;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge n. 64/86 che demanda al CIPI l'indicazione dei vari settori produttivi da ammettere al finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 e al contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/78;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986) che ha individuato i settori ammissibili alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico del 6 marzo 1978, n. 218, così come modificata dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/86;

Vista la delibera CIPI del 21 dicembre 1989 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990) che ha integrato e meglio specificato l'elenco di settori e comparti produttivi ammissibili alle agevolazioni finanziarie di cui alla citata delibera del 16 luglio 1986;

Viste le note del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 6 ottobre 1988, n. 5437, e 23 febbraio 1990, n. 1335, con le quali è richiesta una ulteriore integrazione;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

La lettera *aa)* del punto 2 della delibera CIPI 16 luglio 1986 viene modificata come di seguito indicato, ed integrata:

aa) impianti per la ricezione, amplificazione, diffusione, elaborazione e trattamento di segnali e dati da e per lo spazio;

aa1) unità per produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi, limitatamente alle sole spese di impianto, nonché impianti per le attività indicate alla precedente lettera *aa)* relativi a segnali radiotelevisivi.

Il punto 2 della medesima delibera viene integrato con la seguente voce:

lettera *ad)* produzione di alimenti per animali domestici.

Roma, 15 marzo 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A1849

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 marzo 1990.

Modificazione alla deliberazione 14 giugno 1988 con la quale è stato approvato il piano di riparto 1988 dei fondi recati dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura, che si propone di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA, di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visto in particolare, della stessa legge n. 752/86, l'art. 4 concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la delibera del CIPAA, in data 1° agosto 1985, che approva il programma quadro per un nuovo piano agricolo nazionale per il quinquennio 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985;

Vista la propria delibera del 14 giugno 1988 con la quale è stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla stessa legge n. 752/86 per l'anno 1988;

Vista la propria delibera del 13 ottobre 1989 con la quale è stata approvata la revisione del programma quadro del piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 11241 del 15 dicembre 1989 con la quale si richede di modificare il punto 8 alla delibera CIPE 14 giugno 1988 concernente il finanziamento alle azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *C)*, della legge n. 752/86, ed in particolare per quanto concerne le destinazioni della riserva di spesa di lire 50 miliardi come quota di intervento ordinario nel quadro dell'accordo di programma con l'Ufficio del Ministro per il Mezzogiorno, finalizzato a realizzazioni cooperative nel sud nell'ambito delle finalità del piano bieticolo saccarifero nonché nei settori conserviero e della utilizzazione non alimentare dei prodotti agricoli;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Considerato che il predetto accordo di programma non è stato ancora definito, e considerata altresì l'opportunità che il succitato stanziamento di lire 50 miliardi possa trovare proficua utilizzazione;

Considerato che sulla detta proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 752/86 ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato altresì che sulla medesima proposta è stata sentita, in data 6 marzo 1990, la conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

È approvata la modifica di cui alle premesse; conseguentemente il punto 8 della deliberazione 14 giugno 1988 è così sostituito: «Della somma di lire 390 miliardi destinata a finanziare le azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *C)*, lire 50 miliardi sono riservati ad iniziative nel Mezzogiorno, finalizzate a realizzazioni cooperative nell'ambito delle finalità del piano bieticolo saccarifero nonché nei settori conserviero e della utilizzazione non alimentare dei prodotti agricoli».

Roma, 15 marzo 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A1848

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Proroga delle funzioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, istituita dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1988.

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati del 1° giugno 1988, istitutiva della commissione d'inchiesta sulla condizione giovanile, è prorogato al 31 marzo 1991.

Art. 2.

1. Le spese per il funzionamento della commissione derivanti dalla proroga prevista dall'art. 1 sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Il Presidente: IOTTI

90A1897

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1990), **coordinato con la legge di conversione 5 aprile 1990, n. 71** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 7 aprile 1990), **recante: «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130, 21 aprile 1989, n. 136, 14 giugno 1989, n. 229, 4 agosto 1989, n. 278, 7 ottobre 1989, n. 335 e 6 dicembre 1989, n. 388». I DD.LL. n. 49/1989, n. 130/1989, n. 136/1989, n. 229/1989, n. 278/1989, n. 335/1989 e n. 388/1989, di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 1989, n. 138 del 15 giugno 1989, n. 144 del 22 giugno 1989, n. 190 del 16 agosto 1989, n. 235 del 7 ottobre 1989, n. 286 del 7 dicembre 1989 e n. 30 del 6 febbraio 1990).

Art. 1.

Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti

1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 *(a)*, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto *(a)* abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 *(a)*, si effettuano con frequenza almeno quindicinale.

(a) Il comma 3 dell'art. 17 del D.P.R. n. 236/1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) prevede che: «In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento di acqua non possa essere assicurato in nessun altro modo, può essere disposta la deroga alle concentrazioni massime stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile, che è determinato dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica».

Il testo dell'art. 18 del medesimo decreto è il seguente:

«Art. 18 (*Esercizio della deroga*). — 1. Le deroghe sono disposte dall'autorità regionale per un limitato periodo di tempo, anche su segnalazione dei comuni interessati.

2. L'esercizio dei poteri di deroga comporta che, contestualmente alle misure indicate dall'amministrazione statale, la regione adotti il piano di intervento di cui al comma 3.

3. Il piano di intervento deve almeno contenere:

a) l'individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche;
b) la delimitazione geografica dell'area interessata dal fenomeno;
c) l'indicazione della popolazione ricadente in tale area;
d) la fissazione di controlli e divieti per l'uso delle sostanze chimiche o di altra natura che hanno determinato o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area di cui al punto *b)*;
e) la definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire l'approvvigionamento, nonché i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie impiegate;
f) le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.

4. Nel caso in cui l'inquinamento interessi un bacino interregionale, il piano di risanamento è adottato di intesa tra le regioni interessate; in mancanza dell'intesa ogni regione provvede per il territorio di propria competenza.

5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente».

Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 11 dello stesso decreto prevede che per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano, siano esercitati controlli periodici alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque.

L'allegato I del ripetuto decreto elenca taluni parametri ai fini della valutazione dei requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano. Si riporta il parametro 55 inserito fra i parametri concernenti le sostanze tossiche di cui alla lettera *D)* del predetto allegato:

	Parametri	Espressione dei risultati	Valori-guida (VG)	Concentrazione massima ammissibile (CMA)	Osservazioni
55	Antiparassitari e prodotti assimilabili:	μg/l	—	—	Per antiparassitari e prodotti assimilabili si intendono:
	— per componente separato	—	—	0,1	— insetticidi: — organoclorurati persistenti; — organofosforati; — carbammati;
	— in totale	—	—	0,5	— erbicidi; — fungicidi; — PCB e PCT.

Art. 2.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 3.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 4.

Classificazione delle acque

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie *A*1, *A*2 e *A*3, entro il 30 giugno 1990. Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto».

Le acque superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori-limite imperativi della categoria A_3, possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti e a condizione che le acque siano sottoposte all'opportuno trattamento che consenta di portarle alle norme di qualità dell'acqua potabile. In ogni caso, le giustificazioni a tale eccezione dovranno essere comunicate, a cura della regione competente, al Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell'art. 2 che dovrà notificarle alla commissione delle Comunità europee».

Art. 5.

Scarichi idrici

1. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni *(a)*, sono sostituiti come segue:

«Parametri	Concentrazioni	*Note*
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1».

2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormente ridotte ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni *(a)*, con provvedimenti adottati dalle singole regioni, in base alla gravità del processo di contaminazione in atto o di previsione della potenziale contaminazione.

(a) Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 515/1982 (Attuazione della direttiva CEE n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4. — *Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 e A3, entro il 30 giugno 1990. Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto.*

In dipendenza della categoria nella quale le acque dolci superficiali vengono classificate, ai fini della loro potabilizzazione, devono essere eseguiti i seguenti trattamenti:

Categoria A_1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione;
Categoria A_2 - Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
Categoria A_3 - Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.

3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi, diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri «pesticidi totali» di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata all'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di autorizzazione contenente le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento, nonché l'impegno a realizzare gli interventi necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

(a) La legge n. 319/1976 reca norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 6.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 7.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 8.

Approvvigionamento idrico alternativo

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 *(a)*, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 9.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

(a) Per il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 236/1988 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 9.

Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 *(a)*, è integrato della somma di lire 575 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 8, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938 *(b)*, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. *L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 è attribuita ai presidenti delle giunte delle regioni interessate.*

2-ter. *Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle regioni si avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi.*

2-quater. *I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza, ovvero per effetto di minor costo delle opere già identificate, rispetto alla previsione di spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti delle regioni per nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'articolo 8 nonché per varianti relative agli interventi ed opere già previsti.*

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1990.

(a) Il D.L. n. 428/1982 reca: «Misure urgenti per la protezione civile». L'art. 2 di detto decreto, per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione del decreto, istituisce nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Fondo per la protezione civile».

(b) Il secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 829/1982 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali) prevede che: «Con le disponibilità del predetto fondo [trattasi del Fondo per la protezione civile istituito dall'art. 2 del D.L. n. 428/1982, *n.d.r.*], come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attività previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303».

Art. 10.
Venezia e Chioggia

1. La regione Veneto, *d'intesa con gli enti locali interessati,* nell'ambito dell'aggiornamento del piano direttore per il disinquinamento della laguna di Venezia, provvede, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri storici ed isole del comune di Venezia e di Chioggia.

2. *Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di sistemi di depurazione o abbattimento, secondo le prescrizioni fornite dai comuni sopra indicati, sulla base dei parametri indicati dal piano regionale di risanamento delle acque e sue successive modificazioni ed integrazioni.*

3. Le aziende di cui al comma 2 sono tenute, a tal fine, a presentare ai comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una denuncia dei propri scarichi, relativamente alle condizioni quantitative e qualitative degli stessi.

4. I procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata autorizzazione allo scarico rimangono sospesi finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti al comma 2 estingue i reati di cui all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*.

(a) Si trascrive il testo del penultimo comma dell'art. 9 della legge n. 171/1973 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituito dall'art. 1-*ter* del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, aggiunto dalla legge di conversione 8 ottobre 1976, n. 690:

«In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire diecimilioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto».

Art. 11.
(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 12.
Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 13.
Sanzioni

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

Art. 14.
(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 15.
Acque di balneazione

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271 *(a)*, è prorogato di *un anno* in attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 *(b)*.

(a) Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 155/1988 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione) prevede che: «In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170».

L'allegato 1 al D.P.R. n. 470/1982 indica i requisiti di qualità delle acque di balneazione.

(b) La direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L31 del 5 febbraio 1976.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

90A1812

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 11 aprile 1990, n. 2411.

Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo nazionale dei costruttori, decreto ministeriale n. 172 del 9 marzo 1989.

Al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Al direttore generale dell'A.N.A.S.

Ai direttori generali

Al segretario generale del C.E.R.

Al presidente del Magistrato alle acque

Al presidente del Magistrato per il Po

Ai provveditori regionali alle opere pubbliche

Al dirigente superiore tecnico di zona per le OO.MM. della Sardegna presso il G.C.OO.MM. di Cagliari

A tutti i Ministeri

e, per conoscenza:

Ai presidenti delle giunte regionali

Al presidente della provincia autonoma di Trento

Al presidente della provincia autonoma di Bolzano

Ai presidenti delle giunte provinciali

Ai presidenti degli istituti autonomi per le case popolari

All'A.N.C.I. - Associazione nazionale comuni d'Italia

Finalità della normativa.

L'esperienza maturata nell'applicazione della legge istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori, in un lungo periodo segnato da profondi e rapidi mutamenti nella struttura socio-economica del Paese e da una significativa politica di interventi nel settore delle opere pubbliche, ha posto in evidenza talune incertezze e carenze di quella normativa.

In particolare, veniva ravvisata la necessità di una disciplina di attuazione delle norme fondamentali, idonea a garantire uniformità e tempestività delle delibere degli organi competenti.

Occorreva, inoltre, una previsione normativa che imponesse una verifica generale e periodica della permanenza nel tempo della capacità operativa già riconosciuta alle imprese, per evitare che quelle completamente inattive potessero conservare un'iscrizione ormai priva di fondamento.

Il legislatore ha inteso colmare tale carenza, autorizzando con legge 15 novembre 1986, n. 768, il Ministro dei lavori pubblici ad emanare un regolamento, contenente le norme di attuazione idonee ad assicurare la migliore funzionalità dell'Istituto.

La legge n. 768 del 1986 affida al regolamento il compito di disciplinare compiutamente anche la revisione delle iscrizioni.

Il regolamento, approvato con decreto ministeriale n. 172 del 9 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1989, disciplinato l'intero procedimento amministrativo, dalla presentazione delle domande fino alla deliberazione del Comitato competente, pone le condizioni indispensabili per assicurare la certezza e la trasparenza dell'azione amministrativa e la migliore funzionalità dell'Albo nazionale dei costruttori.

Il testo normativo non presenta problemi interpretativi di partiolare complessità. È parso tuttavia opportuno illustrare gli aspetti più significativi, ai fini della sua uniforme applicazione, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni, in ordine alle questioni particolari che dovessero porsi in sede di pratica applicazione.

Competenza degli organi deliberanti (articoli 1, 2, 3 ed art. 17, n. 2).

Sotto il profilo della competenza a deliberare, ripartita fra i comitati regionali ed il comitato centrale, appare opportuno precisare che, relativamente alle domande intese ad ottenere un aumento di importo e/o estensione della iscrizione in altre categorie di specializzazione, allorché la competenza a deliberare sia attribuibile al comitato centrale, il comitato regionale competente per territorio a ricevere la documentazione dovrà limitarsi ad esprimere il suo parere esclusivamente nel merito delle richieste formulate dall'impresa, senza pronunciarsi sulla revisione della iscrizione.

Una volta adottata, in relazione alle modifiche richieste, la delibera conclusiva, che può anche disattendere il parere espresso dall'organo regionale, il comitato centrale effettuerà la revisione, prendendo a riferimento i valori relativi alla complessiva iscrizione riconosciuta all'impresa.

Si ricorda, inoltre, che al comitato centrale compete un potere di indirizzo e di coordinamento in ordine all'applicazione della normativa in materia di Albo nazionale costruttori finalizzato ad una uniforme attuazione del sistema di qualificazione. Ad esso vanno, perció, rivolti specifici quesiti, allorché insorgano problemi interpretativi od applicativi.

Requisiti di carattere speciale (articoli 4 e 5).

Il regolamento ha inteso individuare un sistema uniforme di valutazione della capacità produttiva delle imprese, fondato essenzialmente su taluni parametri obiettivi di riferimento, i valori dei quali sono stati esattamente determinati in relazione agli importi di iscrizione conseguibili.

I parametri obiettivi da valutare, corrispondenti ad alcuni requisiti di ordine speciale indicati dalle norme in vigore (articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584) sono:

1) capacità finanziaria;

2) idoneità tecnica;

3) organico medio annuo;

accanto a questi requisiti, se ne pongono altri (referenze bancarie - attrezzatura tecnica) che per loro natura non si prestano ad una esatta preventiva determinazione, ma che debbono essere convenientemente valutati.

I requisiti di carattere patrimoniale e tecnico-organizzativo — requisiti che debbono essere concorrenti nel senso che di tutti deve essere puntualmente comprovato il possesso — vanno riferiti ad un arco di tempo determinato, costituito dal quinquennio antecedente la data della domanda formulata dall'impresa.

Per quanto riguarda la capacità finanziaria espressa, in particolare, dalla cifra di affari globale in lavori — art. 4, n. 2, lettera *b)* — art. 5, punto *A*, n. 2, lettera *b)* — art. 5, punto *B*, n. 1, lettera *b)* — occorre anzitutto precisare che questa comprende l'attività direttamente svolta dall'impresa istante, incrementata dalle quote di sua spettanza in caso di esecuzione dei lavori nelle forme di aggregazione previste dalle norme in vigore (associazione temporanea di imprese, consorzi, società consortili ex art. 23-*bis* della legge n. 584/1977).

Si precisa che la cifra di affari globale in lavori non puó includere attività che siano estranee al settore delle costruzioni.

Inoltre, occorre distinguere se trattasi di prima iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale dei costruttori o di modifica di iscrizione, cioè di variazioni implicanti aumento di importo e/o estensione della iscrizione in altre categorie di cui al decreto ministeriale n. 770/1982.

In sede di prima iscrizione, la cifra di affari in questione deve essere almeno pari (100%) alla somma degli importi di iscrizione richiesti dall'interessato nelle varie categorie di specializzazione.

Tuttavia, occorre precisare (art. 4, n. 6, del regolamento) che limitatamente alle domande di prima iscrizione per importi contenuti entro lire 1,5 miliardi la consistenza della cifra di affari (come pure dell'organico medio) non deve essere comprovata, in armonia con la legislazione primaria.

Esempi di richiesta di prima iscrizione:

ESEMPIO N. 1:

categoria 1ª	L.	750.000.000
categoria 2ª	»	1.500.000.000
categoria 6ª	»	750.000.000
categoria 10/A	»	300.000.000

la cifra di affari *non* deve essere comprovata.

ESEMPIO N. 2:

categoria 1ª	L.	1.500.000.000
categoria 2ª	»	3.000.000.000
categoria 6ª	»	3.000.000.000
categoria 10/A	»	750.000.000

la cifra di affari *deve* essere almeno pari alla somma degli importi richiesti, cioè a L. 8.250.000.000.

In sede di modifica di iscrizione (aumento di importi e/o estensione di categorie) la disciplina regolamentare stabilisce che si debba effettuare la revisione. Questa impone, come criterio generale, l'accertamento di una determinata consistenza della cifra di affari in lavori e dell'organico medio, requisiti che, dunque, vanno necessariamente documentati anche relativamente alle modifiche di iscrizioni per importi contenuti entro lire 1,5 miliardo.

In sede di revisione collegata a modifica di iscrizione, considerato che si deve tener conto anche della pregressa iscrizione della quale è titolare l'impresa, la cifra di affari in lavori deve essere almeno pari al 40 per cento della somma:

A) degli importi relativi alle categorie possedute;

B) di quelli modificati in aumento;

C) di quelli riconosciuti per estensione della iscrizione in altre specializzazioni.

Esempi di richiesta di modifica di iscrizione:

ESEMPIO N. 1:

cat. 1ª: L. 150.000.000;

cat. 2ª: L. 750.000.000 aumento a L. 1.500.000.000;

cat. 6ª: L. 750.000.000 aumento a L. 1.500.000.000;

cat. 10/A: iscrizione per L. 750.000.000.

Totale iscrizioni possedute e modificate pari a L. 3.900.0000.000.

Cifra di affari quinquennale in lavori (non inferiore al 40% del totale delle iscrizioni possedute e modificate) pari a L. 1.560.000.000.

ESEMPIO N. 2:

cat. 1ª: L. 3.000.000.000;

cat. 2ª: L. 15.000.000.000 aumento a importo illimitato;

cat. 6ª: L. 6.000.000.000 aumento a L. 9.000.000.000;

cat. 10/A: L. 9.000.000.000 aumento a L. 15.000.000.000.

Totale iscrizioni possedute e modificate (attribuendo il valore convenzionale di L. 24.000.000.000 all'importo illimitato) pari a L. 51.000.000.000.

Cifra di affari quinquennale in lavori (non inferiore al 40% del totale delle iscrizioni possedute e modificate) pari a L. 20.400.000.000.

Per quanto riguarda la documentazione richiesta per la dimostrazione della cifra di affari globale in lavori, è consentito, ma soltanto in sede di revisione, che l'interessato possa riservarsi di produrre entro i sei mesi successivi la documentazione ancora in fase di formazione alla data di presentazione della relativa istanza, limitatamente alle dichiarazioni IVA e bilanci dell'anno antecedente la domanda, salvo che i dati già documentati con riferimento ai quattro anni antecedenti siano sufficienti per dimostrare i requisiti per la revisione.

Idoneità tecnica (art. 4, n. 3 - art. 5, punto *A*, n. 3 - art. 5, punto *B*, n. 2).

Esprime l'impegno realizzativo dell'imprenditore nel quinquennio precedente la data della domanda.

Ai fini di una più agevole lettura, vengono sintetizzate nella seguente tabella le condizioni minime necessarie da comprovare, con riferimento agli importi di iscrizione richiesti.

Art. 4, n. 3 e art. 5, n. 3, del regolamento n. 172

IDONEITÀ TECNICA

Importo di iscrizione richiesto	Importo complessivo nella categoria richiesta	1 lavoro di imp. unit. pari ad 1/3 dell'importo richiesto	2 lavori di imp. compl. pari al 50% dell'importo richiesto	3 lavori di imp. compl. pari al 60% dell'importo richiesto
75	75	25	37,5	45
150	150	50	75	90
300	300	100	150	180
750	750	250	375	450
1.500	1.500	500	750	900
3.000	3.000	1.000	1.500	1.800
6.000	6.000	2.000	3.000	3.600
9.000	9.000	3.000	4.500	5.400
15.000	15.000	5.000	7.500	9.000

Importo di iscrizione richiesto	Importo fatturato globale	Importo complessivo nella categoria richiesta	1 lavoro di imp. unit. pari al 40% di 30.000	2 lavori di imp. compl. pari al 60% di 30.000
Illimitato (valore conv. 24.000)	60.000	30.000	12.000	18.000

N.B. — Gli importi sono indicati in milioni di lire.

Al fine di riconoscere valore reale ai lavori eseguiti è prevista dall'art. 7 la possibilità di rivalutare, su richiesta dell'impresa, l'importo unitario e conseguentemente l'importo complessivo, dei lavori ultimati nel quinquennio precedente la data della presentazione della domanda, sulla base delle variazioni nazionali del costo di costruzione di un edificio di edilizia residenziale, accertate dall'ISTAT (vedi allegato 1) e intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e quella della presentazione della domanda di prima iscrizione o aumento o estensione della iscrizione in altre categorie.

Tale indice ISTAT è convenzionalmente ritenuto valido ed applicabile anche ai certificati dei lavori relativi ad attività costruttiva non residenziale.

Al riguardo, è utile precisare che il sistema di rivalutazione è ammesso, su istanza dell'interessato, soltanto relativamente alle richieste presentate dopo l'entrata in vigore della disciplina regolamentare (28 maggio 1989).

Inoltre, atteso che per espressa disposizione di legge (art. 18, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584) l'impresa interessata a provvedimenti di iscrizione deve documentare l'attività esplicata nel quinquennio antecedente la relativa domanda, e che variazioni sostanziali di iscrizione (aumento di importo o estensione di categorie)

possono essere proposte a scadenze semestrali (art. 18, primo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57), appare opportuno precisare (art. 7, n. 2) che anche in occasione di successive richieste è consentito effettuare la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti, sempre ricadenti nel quinquennio di legge.

L'eventuale successiva rivalutazione richiesta è calcolata non in forma composta, sulla rivalutazione precedentemente effettuata, ma in forma semplice cioè prendendo a riferimento le variazioni intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di presentazione della nuova domanda.

Rispetto al periodo documentabile con certificati riferiti alla esecuzione dei lavori (art. 8) non sorgono particolari problemi interpretativi.

È tuttavia opportuno segnalare che nella ipotesi di lavori iniziati prima del quinquennio di riferimento, ma ultimati nell'ambito dello stesso, il calcolo per individuare il quantitativo di lavori da prendere in considerazione per la quantificazione dell'importo da riconoscere all'impresa nella composizione del fatturato espresso in una data categoria, è basato in via generale sul principio dell'andamento lineare dei programmi esecutivi, sempre che sulla base di dati obiettivi non risulti diversamente.

Infatti, il soggetto committente (pubblico o privato) potrebbe esattamente indicare, desumendolo dalla propria documentazione, l'effettivo quantitativo dei lavori ricadenti nel quinquennio utile.

Il regolamento dispone altresì (art. 9, n. 4) che i certificati attestanti l'esecuzione dei lavori, sia per conto di pubbliche amministrazioni che di committenti privati, debbono essere redatti in conformità al modello allegato al regolamento stesso.

In particolare si evidenzia l'opportunità che i certificati contengano, oltre che la suddivisione per categorie ed importi (vedi modello allegato 1 al regolamento), la puntuale descrizione della tipologia dei lavori eseguiti da ogni impresa che concorre alla esecuzione dell'opera nonché la specifica degli importi relativi alle singole lavorazioni, per consentire agli organi deliberanti la corretta imputazione dei lavori, per qualità e quantità, alle diverse categorie d'iscrizione (decreto ministeriale n. 770/1982).

Si precisa, inoltre, che il modello anzidetto, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato anche per le dichiarazioni dei lavori che le imprese abbiano eseguito per conto proprio.

Il modello in questione reca, infatti, le notizie minime indispensabili non soltanto per una esatta valutazione dell'attività svolta dall'impresa, ma anche per una concreta applicazione di norme sostanziali del regolamento (quali ad esempio la menzione della categoria richiesta dal bando di gara, la quota di lavori affidata in subappalto e l'indicazione del direttore tecnico al quale è stata affidata dall'impresa esecutrice la direzione tecnica dell'opera).

Occorre tuttavia tener presente che l'impresa interessata ad ottenere provvedimenti di iscrizione, dovendo dimostrare l'attività svolta nel quinquennio pregresso, potrebbe già essere in possesso della relativa documentazione, non agevolmente riproducibile, specie se proveniente da committenti privati, e solo in parte difforme dal modello prescritto.

Al fine di evitare presumibili e talvolta insuperabili difficoltà, si precisa perciò che la documentazione in parola, rilasciata prima del 28 maggio 1989, resta comunque valida, fermo restando che gli organi deliberanti possono, qualora ne ravvisino l'opportunità, richiedere eventuali integrazioni.

La documentazione attestante i lavori eseguiti rilasciata a partire dal 28 maggio 1989 deve, al contrario, essere predisposta in conformità al modello stabilito nell'allegato 1 del regolamento per poter essere utilizzata.

In relazione ai lavori eseguiti per conto delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici o di altri soggetti comunque tenuti alla applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, il regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 57/1962, stabilisce che i certificati dei lavori debbono essere rilasciati da un funzionario in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'ufficio cui il funzionario stesso è preposto, i lavori furono eseguiti.

Occorre, al riguardo precisare, nella ipotesi in cui il responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente pubblico appaltante non abbia il titolo di studio o la qualifica sopraindicata, lo stesso nella sua qualità è comunque legittimato al rilascio dei certificati in parola.

Nella ipotesi ulteriore in cui l'ente pubblico appaltante sia addirittura sprovvisto dell'ufficio tecnico, il certificato sarà sottoscritto dal capo dell'ente appaltante e non deve essere sottoposto alla conferma del provveditorato alle opere pubbliche.

Per quanto riguarda l'attività svolta per conto di committenti privati od in proprio (art. 13) occorre che l'interessato sottoponga alla espressa conferma del provveditorato alle opere pubbliche competente, cioè del luogo interessato dalla esecuzione dei lavori, la relativa dichiarazione resa dal committente o dal direttore dei lavori o dal titolare dell'impresa. La documentazione che le imprese debbono esibire a tal fine è individuata dall'art. 13, punto 4, e può essere prodotta in via alternativa:

copia del contratto d'appalto, regolarmente registrato;

nell'eventualità che non sia stato stipulato formale contratto d'appalto, possono essere prodotte scritture

private, atti d'impegno, lettere di commessa, buoni d'ordine, atti di cottimo repertoriati purché debitamente registrati, sempre che dagli stessi documenti possa desumersi la volontà negoziale suffragata dalle corrispondenti fatture. In luogo di queste ultime, può essere presentata una dichiarazione, debitamente autenticata nelle forme di legge, resa dal titolare o dal responsabile legale dell'impresa che riporti l'elenco delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti;

concessione edilizia relativa all'opera realizzata con copia autenticata del progetto.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti in Italia in zone caratterizzate da extraterritorialità (es. lavori per conto della NATO, di ambasciate di paesi stranieri e simili), è opportuno precisare che essi vanno assimilati a quelli eseguiti per committenti privati e conseguentemente i relativi certificati debbono recare il visto di conferma da parte del provveditorato alle opere pubbliche astrattamente competente per territorio.

Si precisa che lo schema di certificazione allegato 1 al regolamento, è comune tanto ai lavori eseguiti per conto dello Stato, quanto a quelli eseguiti per conto di privati o in proprio, pertanto l'indicazione delle due firme in calce allo schema si riferiscono l'una al soggetto legittimato alla certificazione; l'altra a quella del funzionario preposto al competente ufficio del provveditorato regionale e tenuto all'asseverazione degli importi dei lavori eseguiti per conto di privati o in proprio.

Ai certificati dei lavori così redatti, deve comunque essere sempre allegata una dichiarazione resa dal titolare della ditta individuale o dal responsabile legale della società, con sottoscrizione autenticata (ai sensi della legge n. 15/1968) che contenga l'elenco dei certificati dei lavori eseguiti.

La segreteria competente a ricevere la documentazione avrà cura di accertare che i lavori elencati siano effettivamente assistiti dai relativi certificati ed apporrà sulla dichiarazione presentata la corrispondente conferma o diversa annotazione.

Occorre precisare che il certificato relativo ai lavori eseguiti deve essere rilasciato a cura della stazione appaltante e del committente privato in tante copie originali quanti sono i soggetti interessati alla sua utilizzazione.

L'ente appaltante e il committente privato conserveranno nei propri archivi un originale del documento rilasciato.

Si precisa, infine, che per una corretta attribuzione dei lavori eseguiti nelle forme di aggregazione previste dalle norme vigenti (associazioni temporanee di imprese, consorzi, società consortili ex art. 23-*bis* della legge n. 584/1977), i relativi certificati debbono precisare la quantità e qualità dei lavori eseguiti da ogni singola impresa, oltre naturalmente l'indicazione della quota individuale di partecipazione che da sola può non essere sufficiente per consentire un'esatta analisi e valutazione della attività esplicata.

Per quanto riguarda i consorzi attualmente ammessi alla iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori (art. 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57: consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane), si deve far presente che ad essi si applicano i principi generali enunciati al punto *b)* dell'art. 12 relativamente alla quota di lavori liberamente affidabile alle consorziate, nonché alla quota di lavori utilizzabile, sia da parte dei consorzi sia da parte dei soggetti consorziati, ai fini della loro iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori.

Attrezzatura tecnica (art. 4, n. 4 - art. 5, n. 4).

L'impresa deve esibire, nella debita forma (art. 9), specifica dichiarazione in ordine alla dotazione di attrezzature a mezzi d'opera, dei quali a vario titolo (proprietà - possesso - disponibilità) può servirsi per le sue esigenze operative. Il possesso di questo requisito e la sua effettiva consistenza quantitativa e qualitativa assume rilevanza soprattutto in sede di prima iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, specie nella ipotesi in cui l'impresa istante non abbia mai operato nel settore delle costruzioni e quindi documenti la sua richiesta di ingresso nell'Albo nazionale dei costruttori con certificati di direzione tecnica.

Organico medio (art. 4, n. 5 - art. 5, n. 5).

Le norme regolamentari stabiliscono che la consistenza quinquennale del costo del personale dipendente deve essere non inferiore al 10 per cento della cifra di affari globale in lavori, da comprovare con l'esibizione dei libri paga o dei libri matricola, ovvero dei bilanci, in relazione alla forma giuridica dell'impresa istante.

Allo scopo di facilitare la esatta individuazione del valore relativo al costo del personale dipendente, indispensabile per l'adozione del provvedimento richiesto, i dati annuali complessivi, desunti dai libri paga o dai libri matricola oppure dai bilanci, possono essere oggetto di una specifica certificazione rilasciata da un notaio o di una responsabile dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 9 da un consulente del lavoro, iscritto nell'albo di appartenenza.

Siffatta dichiarazione, corredata da copia autenticata della dichiarazione dei redditi di cui al modello n. 770 comprensivo dei relativi quadri, equivale alla produzione dei libri paga e dei libri matricola richiesti dal regolamento e li sostituisce a tutti gli effetti.

Il valore della retribuzione del titolare delle ditte individuali e dei soci delle società di persone è colcolato sommando tra loro i valori della retribuzione convenzionale INAIL di ogni anno utile e moltiplicati per 5, come indicato nel seguente prospetto:

ANNO	Retribuzione convenzionale INAIL	Rivalutazione in base 5
1985	7.784.000	38.892.000
1986	8.460.000	42.300.000
1987	8.941.500	44.707.500
1988	9.412.800	47.064.000
1989	12.890.700	64.453.500
1990	13.808.100	69.040.500

Direzione tecnica (art. 14).

Il regolamento individua le specifiche attribuzioni della direzione tecnica, che la normativa primaria indica esclusivamente in via generale.

In particolare nel testo regolamentare vengono precisati gli adempimenti ed i poteri che nell'ambito aziendale competono alle persone designate ad assumere questo incarico, nonché i requisiti soggettivi che da parte del o dei direttori tecnici debbono essere comprovati.

Sotto questo profilo è opportuno distinguere se l'impresa chieda l'iscrizione o l'aumento di importo di iscrizione, nei limiti legislativamente consentiti (L. 1.500 milioni), in virtù dall'apporto della sua direzione tecnica, ovvero ne proponga la semplice modifica che non comporti alcuna variazione della iscrizione ottenuta (circolare Ministero del lavori pubblici n. 51 del 9 marzo 1988).

In ogni caso, è indispensabile produrre per la direzione tecnica, oltre ai prescritti certificati personali del o dei direttori tecnici in carica e dimissionari, la documentazione in copia autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale,. relativa:

A) all'atto di nomina da parte del soggetto od organo sociale competente;

B) al titolo di studio o titolo professionale posseduto;

C) alla unicità dell'incarico.

Nella ipotesi in cui la direzione tecnica produca effetti sulla iscrizione, (prima iscrizione ovvero aumento di importo od estensione ad altre categorie fino a 1.500 milioni) alla documentazione indicata, occorre aggiungere quella comprovante:

la permanenza, per un periodo non inferiore ai due anni nell'ambito della direzione tecnica di una impresa di costruzione iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori, con la presentazione dei relativi certificati di iscrizione;

i lavori diretti per conto di imprese di costruzione riferiti anche ad un periodo anteriore al quinquennio e attribuibili alle categorie di cui al decreto ministeriale n. 770/1982, con l'esibizione dei cartificati di rito che contengono l'indicazione dei relativi importi.

Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 14, n. 6, si precisa che il periodo complessivo non inferiore ai due anni deve essere inteso in senso continuativo.

Particolare attenzione deve essere riservata al collegamento fra l'iscrizione e la direzione tecnica che l'ha consentita, soprattutto con riferimento alle verifiche (art. 14, n. 9 e n. 10) da effettuare in occasione di successive modifiche della stessa, per gli effetti previsti dal regolamento.

Infatti l'iscrizione all'A.N.C. conseguita attraverso i lavori diretti dal D.T. resta collegata alla permanenza di quest'ultimo nell'organico dell'impresa. Pertanto, qualora questi si renda dimissionario l'impresa manterrà le iscrizioni ad esso collegate a condizione che:

documenti l'esecuzione di lavori nelle corrispondenti categorie per un importo pari a quello della iscrizione in precedenza riconosciutale per l'apporto della direzione tecnica;

ovvero sostituisca il D.T. con altro di pari idoneità.

In caso contrario l'iscrizione verrà cancellata o ridotta in misura proporzionale alla idoneità tecnica provata dall'impresa o dal nuovo D.T.

Procedimenti penali pendenti e definiti (art. 15).

Per quanto riguarda il contenuto della disposizione di cui all'art. 15 occorre, anzitutto, precisare che l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è di esclusiva competenza del comitato centrale.

Nella materia in questione, peraltro, considerata la sua obiettiva rilevanza e complessità, appare indispensabile condurre più approfonditi studi per formulare precise e dettagliate istruzioni sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 563 del 12 dicembre 1989 ed in relazione agli elementi di innovazione introdotti dal nuovo codice di procedura penale.

Si fà, perciò, riserva di riconsiderare l'intera materia, per fornire i chiarimenti interpretativi indispensabili per una corretta applicazione della disposizione regolamentare in questione.

Revisione delle iscrizioni (dall'art. 17 all'art. 24).

Allo scopo di verificare la permanenza nel tempo della potenzialità produttiva delle imprese iscritte, la legge 15 novembre 1986, n. 768, stabilisce il loro assoggettamento alla revisione, in conformità al sistema disciplinato dal regolamento.

Per effettuare la revisione della iscrizione debbono essere presi a riferimento alcuni dati obiettivi che rappresentano, da un lato, la capacità complessiva dell'impresa iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori, espressa dalla somma degli importi conseguiti nelle varie categorie di cui al decreto ministeriale, n. 770 del 25 febbraio 1982; dall'altro, la effettiva utilizzazione di questa capacità, espressa dalla cifra di affari globale in lavori relativa al quinquennio anteriore, che deve essere almeno pari al 40 per cento della somma degli importi di iscrizione.

Un altro elemento obiettivo da prendere in considerazione è rappresentato dal costo del personale dipendente, che nel periodo quinquennale di riferimento deve avere una consistenza almeno pari al 10 per cento della cifra di affari globale in lavori sopra indicata.

È indispensabile che sussista il rapporto indicato fra gli elementi da valutare in sede di revisione, perché l'interessato possa ottenere la conferma della iscrizione conseguita.

ESEMPI:

N. 1	Somma importi di iscrizione pari a	L. 10.000.000.000
	Cifra di affari globale in lavori pari o superiore a	» 4.000.000.000
	Costo del personale dipendente pari o superiore a	» 400.000.000
N. 2	Somma importi di iscrizione pari a	» 10.000.000.000
	Cifra di affari globale in lavori pari a	» 6.500.000.000
	Costo del personale dipendente pari a	» 400.000.000
N. 3	Somma importi di iscrizione pari a	» 10.000.000.000
	Cifra di affari globale in lavori pari a	» 4.000.000.000
	Costo del personale dipendente pari a	» 550.000.000

Negli esempi sopra riportati, sono soddisfatte le condizioni per la conferma delle iscrizioni.

In caso contrario, occorre intervenire sugli importi di iscrizione conseguiti nelle varie categorie ed in base alle indicazioni fornite dall'interessato, sia pur in maniera non vincolante, mediante loro riduzione o cancellazione, in modo da ristabilire il rapporto prescritto fra l'iscrizione nel suo complesso ridotta e gli elementi indicati.

ESEMPIO N. 1

Somma importi di iscrizione pari a	L. 10.000.000.000
Cifra di affari globale in lavori pari a	» 3.500.000.000
Costo del personale dipendente pari a	» 400.000.000

Occorre intervenire sulla iscrizione per ristabilire il rapporto del 40 per cento fra la cifra di affari globale in lavori e la somma degli importi di iscrizione come segue:

$$\frac{3.500.000.000}{40} \times 100 = 8.750.000.000$$

cifra che indica la somma degli importi di iscrizione confermabili.

ESEMPIO N. 2

Somma importi di iscrizione pari a	L. 10.000.000.000
Cifra di affari globale in lavori pari a	» 4.000.000.000
Costo del personale dipendente pari a	» 300.000.000

Occorre ridurre in via convenzionale a lire 3 miliardi la cifra di affari per ristabilire il rapporto del 10 per cento con il costo del personale dipendente. Conseguentemente, occorre intervenire sulla iscrizione come segue:

$$\frac{3.000.000.000}{40} \times 100 = 7.500.000.000$$

cifra che indica la somma degli importi di iscrizione confermabili.

È opportuno, precisare che tutte le imprese che abbiano conseguito un provvedimento di iscrizione a seguito di domanda presentata prima dell'entrata in vigore del regolamento debbono sottoporsi alla revisione, indipendentemente dalla data in cui è stata adottata la relativa delibera. A tal fine esse debbono formulare apposita istanza, corredata della documentazione richiesta (art. 22) ed indirizzata al comitato regionale o al comitato centrale competente per valore, (art. 17) entro il 28 novembre 1990, (art. 23, n. 1).

Si sottolinea che la mancata presentazione della domanda entro il termine ordinario di scadenza, sia in sede di prima revisione che per le successive, comporta una prima sanzione, consistente nella sospensione del rilascio dei certificati di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori per tutta la durata del ritardo che non può essere superiore ad ulteriori 18 mesi, trascorsi inutilmente i quali seguirà la più rigorosa sanzione, espressa dalla riduzione di ufficio all'importo di lire 75 milioni della iscrizione in tutte le categorie possedute dall'inadempiente.

Il periodo da prendere a riferimento in sede di revisione per l'accertamento della consistenza della cifra di affari globale in lavori e del costo del personale è costituito dal quinquennio antecedente la data della relativa domanda, salvo che l'impresa sia titolare di iscrizione da un periodo inferiore al quinquennio.

In tal caso, la consistenza della cifra di affari in lavori e del costo del personale dipendente da comprovare sarà proporzionalmente ridotta all'effettivo periodo di iscrizione, secondo la seguente formula:

$$Ca : Q = X : Pi$$

in cui

Ca: rappresenta la cifra di affari globale virtuale in lavori calcolata con riferimento alla somma degli importi di iscrizione ed all'intero quinquennio;

Q: rappresenta il quinquennio di legge, espresso in sessanta mesi;

Pi: rappresenta il periodo di effettiva iscrizione, da esprimere nel corrispondente numero di mesi;

$$X = \frac{Ca \times Pi}{Q}$$

dove X rappresenta l'ammontare della cifra di affari da documentare, relativa al tempo effettivo di iscrizione.

Dopo la prima revisione, l'impresa deve sottoporsi alle successive a scadenze quinquennali, ovvero in occasione di ogni modifica che implichi, in particolare, un aumento di importo e/o l'estensione della iscrizione in altre categorie di cui al decreto ministeriale n. 770/1982. Al riguardo, è opportuno precisare che, anche in sede di ricorso, deve essere effettuata la revisione, naturalmente sulla base dei dati già acquisiti a corredo della originaria istanza, qualora il ricorso sia totalmente o parzialmente accolto dal comitato centrale.

Nei casi in cui le modifiche strutturali dell'impresa non impongono la revisione (art. 21, n. 2) compreso il caso di variazione della natura giuridica dell'impresa iscritta, conseguente a modifica dell'originario atto costitutivo, la documentazione da presentare è limitata a quella necessaria per dimostrare le variazioni intervenute.

Recupero della iscrizione (art. 25).

Il regolamento conferma la possibilità di trasferimento della iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori da un soggetto iscritto ad un altro che sia a sua volta titolare di iscrizione o che ne sia sprovvisto, in alcune tassative ipotesi:

1) nel caso di decesso del titolare della ditta individuale iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori. In questo caso, gli eredi debbono presentare all'organo competente per valore, entro il termine di un anno dalla data dell'avvenuto decesso documentato con il certificato di rito, apposita istanza intesa ad ottenere il recupero della iscrizione appartenente al defunto titolare della ditta individuale, della quale deve essere disposta la contestuale cancellazione;

2) nel caso di fusione in una nuova società o di incorporazione in una società già esistente di impresa o imprese titolari di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, costituite nella forma delle società commerciali. La società che risulta dalla fusione, ovvero la società incorporante, viene iscritta in luogo della o delle società incorporate, della o delle quali va disposta la contestuale cancellazione;

3) nel caso di conferimento di azienda: l'impresa conferitaria viene iscritta in luogo di quella conferente della quale va disposta la contestuale cancellazione;

4) nel caso di cessione di azienda: l'impresa cessionaria viene iscritta in luogo dell'impresa cedente della quale deve essere disposta la contestuale cancellazione.

In tutti i casi previsti, occorre preliminarmente effettuare la revisione della iscrizione del soggetto di provenienza, valutando nei modi prescritti l'ammontare nel quinquennio di legge della sua cifra di affari globale in lavori e del costo del personale dipendente, nel rapporto percentuale stabilito rispetto al totale delle iscrizioni dal medesimo conseguite.

Qualora l'impresa incorporante, conferitaria o cessionaria, sia titolare di iscrizione all'A.N.C., è anch'essa sottoposta alla revisione; nel caso invece in cui non sia iscritta all'A.N.C., l'organo chiamato a decidere sull'istanza di recupero d'iscrizione ne accerterà, ai sensi dell'art. 25 punto 2, la capacità finanziaria, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale.

Il nuovo soggetto può recuperare l'iscrizione totale — cioè integra per categorie ed importi corrispondenti, ovvero parziale — in quanto ridotta per effetto dell'intervenuta revisione.

Nei casi particolari di cessione del complesso aziendale di imprese in amministrazione straordinaria, si dovrà porre la massima attenzione e cautela negli accertamenti in sede di revisione e la precisa verifica delle ulteriori condizioni stabilite dalle norme regolamentari (art. 25, n. 2).

Disposizioni finali (art. 27).

Le disposizioni in passato diramate in materia con apposite circolari, ove compatibili con la disciplina contenuta nel regolamento, sono tuttora applicabili. A titolo esemplificativo è da escludere la possibilità di trasferimento della iscrizione da una ditta individuale ad una società commerciale attraverso semplici elementi presuntivi, ipotesi prevista dalla circolare n. 382 del 2 agosto 1985, in quanto tale fattispecie rientra nei casi di recupero di iscrizione diversamente regolamentati dall'art. 25.

Norme procedurali (art. 26).

Nell'intento di conferire uniformità di indirizzo all'attività gestionale degli organi deliberanti dell'Albo nazionale dei costruttori, vengono fissati dei criteri che, nonostante la peculiarità delle diverse realtà strutturali ed organizzative-locali, si pongono come utili indicazioni di adempimenti procedurali. In particolare, viene disciplinato il processo di formazione dell'ordine del giorno. Al riguardo si precisa che le segreterie dei comitati, cui è demandato il compito gestionale, predisporranno l'ordine del giorno, avendo specifico riguardo alla data di presentazione delle istanze ed alla completezza della documentazione. Si vuole, in sostanza, affermare che l'anzianità di presentazione delle singole domande costituisce elemento decisivo per l'inserimento tra gli argomenti da esaminare, ma subordinato alla com-

pletezza della documentazione prodotta, che è dunque condizione prioritaria rispetto all'ordine cronologico. Si vuole, altresì, precisare che l'istruttoria svolta dalle segreterie dei comitati per l'Albo nazionale dei costruttori deve attendere esclusivamente, anche se in modo puntuale, all'osservanza, da parte degli istanti degli aspetti formali riguardanti i documenti richiesti, tralasciando l'esame di merito delle richieste formulate, che è valutazione di stretta competenza degli organi deliberanti.

I commi 1 e 3 del citato articolo indicano i termini entro i quali inviare la convocazione delle riunioni ed i fascicoli ai relatori ed anche quelli entro i quali le copie dei fascicoli stessi dovranno essere a disposizione dei componenti il comitato, allo scopo di regolare il complesso dell'attività amministrativa con la massima trasparenza. Al riguardo potrebbe diventare utile la predeterminazione di un calendario delle adunanze degli organi deliberanti.

Particolare menzione, infine, deve essere fatta della previsione del comma 4 circa la compilazione dettagliata del foglio di relazione, da redarre sulla base del contenuto indicato nel modello allegato 2 del regolamento. Appare utile sottolineare il valore della prescrizione posta, che rende il conseguente adempimento da parte di tutti i componenti il comitato indispensabile ai fini della certezza e della responsabilità delle decisioni assunte.

* * *

L'albo nazionale dei costruttori è, come noto, uno strumento di selezione delle imprese che intendono operare nel settore delle opere pubbliche, alle quali attribuisce la legittimazione per l'ammissione alle gare d'appalto. Pertanto, in virtù del suo carattere unitario e nazionale, deve essere utilizzato indistintamente da tutte le amministrazioni ed enti pubblici appaltanti, secondo le norme di legge e regolamentari ed in conformità delle istruzioni diramate da questo Ministero e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, allo scopo di assicurare l'uniforme applicazione della normativa stessa.

Tenuto conto che la disciplina introdotta dal regolamento impone una verifica costante della capacità produttiva delle ditte iscritte, attraverso l'istituto della revisione, le imprese che siano state sottoposte alla revisione medesima possono essere ammesse alle gare di appalto di opere pubbliche soggette alla normativa nazionale, senza ulteriori accertamenti della loro capacità finanziaria e tecnico-organizzativa, ma dietro esibizione del solo certificato di iscrizione all'A.N.C.

Attesa la rilevanza delle istruzioni sopra riportate e l'opportunità della più ampia conoscenza delle stesse, la presente circolare viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro: PRANDINI

ALLEGATO 1

INDICE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE - NAZIONALE

ELABORAZIONE SU DATI ISTAT
(Base 1984 = 100)

Periodo	Indice	Variazione rispetto a dicembre 1984
—	—	—
Dicembre 1984	100	—
Dicembre 1985	108,3	+ 8,3%
Dicembre 1986	111,8	+ 11,8%
Dicembre 1987	118,8	+ 18,8%
Dicembre 1988	125,3	+ 25,3%
Dicembre 1989	134,0	+ 34,0%

ALLEGATO 2

ELENCO DOCUMENTI

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Documenti in bollo da L. 5.000:

1) certificato di cittadinanza degli amministratori e direttori tecnici in carica;

2) certificato generale del casellario giudiziale per titolari, amministratori e direttori tecnici *sia in carica che dimissionari;*

3) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica e dalla pretura competente per titolari, amministratori e direttori tecnici *sia in carica che dimissionari,* unitamente ad una dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/68, in ordine alla insussistenza di carichi pendenti presso i sopra richiamati organi di tutto il territorio nazionale;

4) atto costitutivo e statuto in copia autentica;

5) atto di nomina del o dei legali rappresentanti in copia autentica;

6) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura, ovvero certificati d'iscrizione al registro prefettizio o altro corrispondente nelle regioni a statuto speciale, per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;

7) certificato del tribunale - sezione commerciale, da cui risulti che la società non sia in stato di fallimento e che procedure concorsuali non si sono verificate *nell'ultimo quiquennio;*

8) certificato del tribunale - sezione fallimentare, da cui risulti che nei confronti dell'imprenditore non sia in corso procedura di stato fallimentare e che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;

9) dichiarazione con sottoscrizione autenticata attestante:

che nell'esercizio dell'attività professionale l'imprenditore non abbia commesso errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'ente appaltante;

che l'impreditore non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere ad appalti;

10) dichiarazione giurata resa dinanzi al pretore, al sindaco o ad un notaio attestante (art. 28 legge n. 1/1978):

che l'imprenditore sia in regola con l'osservanza degli obblighi concernenti gli adempimenti in materia di contributi sociali;

che l'imprenditore sia in regola con l'osservanza degli obblighi concernenti gli adempimenti in materia di imposte e tasse (con l'indicazione del codice fiscale e del domicilio fiscale);

11) dichiarazione di unicità di incarico o di eventuale appartenenza ad altre società resa dal rappresentante legale o dal titolare della ditta individuale.

Documenti in carta semplice:

12) Stato di famiglia per titolare, amministratori e direttori tecnici *sia in carica che dimissionari;*

13) certificato di residenza per titolari, amministratori e direttori tecnici *sia in carica che dimissionari.*

N. B. — Tutti i documenti attestanti i requisiti di ordine generale debbono recare una data non anteriore a tre mesi da quella dell'istanza. *Per le istanze di recupero di iscrizione (art. 25) devono essere prodotti tutti i documenti sopra elencati, per entrambe le imprese. Per i consorzi, la documentazione di cui ai numeri 12) e 13) deve essere riferita anche alle imprese o società consorziate.*

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Capacità economica e finanziaria:

14) referenze bancarie in busta chiusa e sigillata ovvero indicazione delle banche alle quali possono essere chieste le referenze;

15) copia autentica di dichiarazioni IVA (per le ditte individuali o società di persone, consorzi di cooperativa e consorzi di imprese artigiane) o bilanci con allegata nota attestante l'avvenuto deposito presso il tribunale competente (per le società di capitale) relativi al quinquennio antecedente la data della domanda. Nel caso di attività esercitata in seno a consorzi o società di gestione ex art. 23-*bis* della legge n. 584/77 che abbiano fatturato direttamente al committente, le imprese dovranno produrre, oltre alla documentazione attestante la propria quota di partecipazione nei predetti organismi, i bilanci o le riclassificazioni di bilanci di tali consorzi o società di gestione;

16) dichiarazione resa con sottoscrizione autenticata dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, del legale rappresentante dell'impresa, attestante la corrispondenza delle riclassificazioni alle risultanze dei bilanci;

17) dichiarazione resa con sottoscrizione autenticata concernente la cifra di affari globale in lavori, *evidenziando gli estremi degli atti ufficiali dai quali è desunta e distinta per esercizio;*

18) dichiarazione resa con sottoscrizione autenticata concernente l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico in possesso dell'impresa, recante, inoltre, le indicazioni necessarie per l'esecuzione di eventuali controlli;

19) dichiarazione resa con sottoscrizione autenticata concernente l'organico medio annuo dell'impresa, distinto nelle varie qualifiche relativo al quinquennio antecedente la data della domanda;

20) libri paga o libri matricola o bilanci (a seconda della forma giuridica dell'impresa richiedente) relativi al quinquennio precedente o anche certificazione notarile circa il costo del personale dipendente, desunto dalle stesse fonti di accertamento; ovvero dichiarazione resa nella forma di cui all'art. 9 del regolamento da un consulente del lavoro, iscritto nell'albo di appartenenza. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia autentica della dichiarazione dei redditi di cui al mod. 770 comprensivo dei relativi quadri. Nel caso di consorzi iscrivibili all'A.N.C., il valore del costo del lavoro sostenuto dalle imprese consorziate ma di competenza del consorzio (o della società consortile) come anche quello sostenuto da quest'ultimo ma di competenza delle imprese consorziate, vanno desunti dalle stesse fonti accertamento prima indicate, sulla base delle rispettive quote di partecipazione;

21) dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'impresa ovvero dal presidente del collegio sindacale in cui siano riassunti i costi sostenuti per il personale dipendente, *evidenziando gli estremi degli atti ufficiali dai quali è desunta e distinta per esercizio;*

22) atto di nomina del direttore tecnico in copia autentica notarile.

Capacità tecnica:

23) titolo di studio del direttore tecnico in copia autentica e in bollo (in ingegneria, architettura o geologia, diploma di geometra o equivalente titolo di studio);

24) dichiarazione di unicità di incarico (in bollo da L. 500) resa da ogni direttore tecnico ai sensi della circolare LL.PP. n. 382/85 nella forma di cui all'allegato 3 del regolamento e con sottoscrizione autenticata da notaio previa ammonizione sulle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace;

25) elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della domanda reso con sottoscrizione autenticata;

26) copia autentica dei certificati attestanti i lavori eseguiti o diretti, redatti secondo lo schema allegato al regolamento;

27) certificato di iscrizione nell'A.N.C. (copia);

28) copia autentica in bollo del verbale attestante le variazioni o trasformazioni societarie;

29) copia autentica in bollo dell'atto di fusione, di conferimento o di cessione del complesso aziendale;

30) richiesta di cancellazione dall'A.N.C. con sottoscrizione autenticata da notaio.

N. B. — *Per facilitare il lavoro istruttorio è opportuno contrassegnare tutti i documenti allegati alle singole istanze con il numero corrispondente del presente elenco.*

90A1850

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti d'E.S.Ma.S.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1990, di concerto con il Ministro del tesoro, l'indennità di carica spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti d'E.S.Ma.S., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è determinata come segue:

compenso fisso mensile lordo per l'attività svolta L. 375.000

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali di amministrazione dell'ente previsti per legge o regolamenti .... » 30.000

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

90A1853

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica della denominazione sociale, della responsabilità dei soci e del nominativo del commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale vini pregiati di Sizzano e Ghemme» a responsabilità illimitata, in Sizzano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1990 la denominazione sociale della cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa con il decreto ministeriale 10 maggio 1986 e la relativa responsabilità dei soci è stata rettificata in «Cantina sociale di Sizzano e Ghemme» a responsabilità illimitata, con sede in Sizzano (Novara), anziché «Cantina sociale vini pregiati di Sizzano e Ghemme» a r.l., con sede in Sizzano (Novara). La denominazione sociale della cooperativa in questione è stata rettificata, come suddetto, anche nei decreti ministeriali del 28 luglio 1986 e del 10 novembre 1986.

Con il citato decreto ministeriale 9 marzo 1990 il nominativo del commissario liquidatore nominato con decreto ministeriale 10 novembre 1986 è stato rettificato in dott. proc. Lucio Giovene, anziché dott. proc. Lucio Giovane.

90A1854

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 28 marzo 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Gloria» a responsabilità limitata, con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 7 settembre 1963, rep. 11799, reg. soc. 1549, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «L'Araldo» a.r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Carlo Paola in data 21 novembre 1960, rep. 19813, reg. soc. 943, tribunale di Torino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Compagnia lavori di facchinaggio e trasporto - Co.Fa.Tra.» a.r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 23 dicembre 1960, rep. 11051, reg. soc. 15, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Serenitas» a.r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Bottino in data 13 settembre 1962, rep. 50, reg. soc. 940, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Villa» a.r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 18 settembre 1963, rep. 11973/1293, reg. soc. 1722, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Ferrovieri Chisola 2° a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Castelli in data 13 marzo 1963, rep. 114335, reg. soc. 641, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Isolabella a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 20 settembre 1963, rep. 12034/1320, reg. soc. 1755, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Umberto Giordano» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 23 marzo 1963, rep. 8430/5480, reg. soc. 786, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Ospedale San Giovanni 2» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 7 marzo 1963, rep. 16092, reg. soc. 709, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Edile Sport» a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Astore in data 26 marzo 1963, rep. 70443/27819, reg. soc. 525, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Straion» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pellegrino in data 5 marzo 1963, rep. 169884, reg. soc. 576, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Società Cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Me.Ca.Sa.», con sede in Torino, costituita per rogito Dell'Arte in data 25 febbraio 1963, rep. 43384, reg. soc. 475, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile torinese fra impiegati e dipendenti comunali a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Burlando in data 27 febbraio 1963, rep. 12190, reg. soc. 269, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «S. Efisio» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Santori in data 26 novembre 1960, rep. 44111, reg. soc. 1013, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Exodus» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Perron Cabus in data 16 aprile 1963, rep. 22977, reg. soc. 829, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Dorian» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 28 settembre 1963, rep. 12199/1386, reg. soc. 8629, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Valpiana» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 29 agosto 1958, rep. 9438, reg. soc. 552, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Secunda Domus» a.r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 1° dicembre 1958, rep. 16493, reg. soc. 732, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «L'Ideale»'a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 31 agosto 1956, rep. 14148, reg. soc. 640, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Marilena» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Re in data 20 gennaio 1959, rep. 10474, reg. soc. 115, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Sice Tipo A, zona 1, sud-est 110» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Zamparelli in data 14 settembre 1979, rep. 95640, reg. soc. 2824/79, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Mercurio 2» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Revigliono in data 1° dicembre 1980, rep. 30621, reg. soc. 4702/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Nettuno 80» a r.l., con sede in Torino, costituita per rogito Revigliono in data 1° dicembre 1980, rep. 30618, reg. soc. 4701/80, tribunale di Torino;

società cooperativa edilizia «Fiordaliso 80» a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Revigliono in data 13 gennaio 1980, rep. 28694, reg. soc. 1750/80, tribunale di Torino.

90A1855

MINISTERO DEL TESORO

N. 76

Corso dei cambi del 18 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,600	1234,600	1235 —	1234,600	1234,600	1234,60	1234,250	1234,600	1234,600	1234,60
E.C.U.	1500,650	1500,650	1502 —	1500,650	1500,650	1500,65	1500,820	1500,650	1500,650	1500,65
Marco tedesco	734,550	734,550	734,25	734,550	734,550	734,550	734,480	734,550	734,550	734,55
Franco francese	218,560	218,560	218,25	218,560	218,560	218,56	218,600	218,560	218,560	218,56
Lira sterlina	2017,550	2017,550	2018 —	2017,550	2017,550	2017,55	2018,300	2017,550	2017,550	2017,65
Fiorino olandese	652,420	652,420	652,50	652,420	652,420	652,420	652,400	652,420	652,420	652,42
Franco belga	35,488	35,488	35,48	35,488	35,488	35,488	35,490	35,488	35,488	35,48
Peseta spagnola	11,583	11,583	11,60	11,583	11,583	11,583	11,587	11,583	11,583	11,58
Corona danese	192,800	192,800	192,90	192,800	192,800	192,800	192,810	192,800	192,800	192,80
Lira irlandese	1969,400	1969,400	1970 —	1969,400	1969,400	1969,40	1970 —	1969,400	1969,400	—
Dracma greca	7,557	7,557	7,56	7,557	7,557	7,557	7,564	7,557	7,557	—
Escudo portoghese	8,287	8,287	8,31	8,287	8,287	8,287	8,282	8,287	8,287	8,28
Dollaro canadese	1059,300	1059,300	1061 —	1059,300	1059,300	1059,30	1059,100	1059,300	1059,300	1059,30
Yen giapponese	7,725	7,725	7,73	7,725	7,725	7,725	7,725	7,725	7,725	7,72
Franco svizzero	827,340	827,340	828 —	827,340	827,340	827,34	827,100	827,340	827,340	827,85
Scellino austriaco	104,380	104,380	104,40	104,380	104,380	104,38	104,387	104,380	104,380	104,38
Corona norvegese	188,760	188,760	188,75	188,760	188,760	188,76	188,850	188,760	188,760	188,76
Corona svedese	201,930	201,930	202 —	201,930	201,930	201,93	202,050	201,930	201,930	201,93
Marco finlandese	309,440	309,440	309,50	309,440	309,440	309,44	309,450	309,440	309,440	—
Dollaro australiano	944,600	944,600	945 —	944,600	944,600	944,60	945 —	944,600	944,600	944,60

Media dei titoli del 18 aprile 1990

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,875
» 10% » » 1977-92	99,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,200
» » » 22- 6-1987/91	92,900
» » » 18- 3-1987/94	77,200
» » » 21- 4-1987/94	76,950
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93 —
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,225
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,425
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	88,350
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,075
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,350
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,175
» » » » 1-12-1983/90	100,900
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	100,975
» » » » 17- 1-1986/91	100,175
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	100,400

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,850
» » » »	1- 5-1984/91	100,775
» » » »	1- 6-1984/91	100,850
» » » »	1- 7-1984/91	100,675
» » » »	1- 8-1984/91	100,675
» » » »	1- 9-1984/91	100,625
» » » »	1-10-1984/91	100,675
» » » »	1-11-1984/91	100,675
» » » »	1-12-1984/91	100,475
» » » »	1- 1-1985/92	100,525
» » » »	1- 2-1985/92	100,375
» » » »	18- 4-1986/92	100,300
» » » »	19- 5-1986/92	99,375
» » » »	20- 7-1987/92	99,450
» » » »	19- 8-1987/92	99,950
» » » »	1-11-1987/92	99,100
» » » »	1-12-1987/92	99 —
» » » »	1- 1-1988/93	98,625
» » » »	1- 2-1988/93	98,450
» » » »	1- 3-1988/93	98,500
» » » »	1- 4-1988/93	98,775
» » » »	1- 5-1988/93	99,125
» » » »	1- 6-1988/93	99,600
» » » »	18- 6-1986/93	97,975
» » » »	1- 7-1988/93	99,700
» » » »	17- 7-1986/93	98,075
» » » »	1- 8-1988/93	99,425
» » » »	19- 8-1986/93	97,600
» » » »	1- 9-1988/93	99,025
» » » »	18- 9-1986/93	97,250
» » » »	1-10-1988/93	99,275
» » » »	20-10-1986/93	97,600
» » » »	1-11-1988/93	99,200
» » » »	18-11-1986/93	97,600
» » » »	19-12-1986/93	98,175
» » » »	1- 1-1989/94	98,950
» » » »	1- 2-1989/94	98,700
» » » »	1- 3-1989/94	98,775
» » » »	15- 3-1989/94	98,650
» » » »	1- 4-1989/94	98,775
» » » »	1- 9-1989/94	97,800
» » » »	1-10-1987/94	98,075
» » » »	1- 2-1985/95	99,300
» » » »	1- 3-1985/95	96,300
» » » »	1- 4-1985/95	95,825
» » » »	1- 5-1985/95	95,850
» » » »	1- 6-1985/95	96,050
» » » »	1- 7-1985/95	97,025
» » » »	1- 8-1985/95	96,175
» » » »	1- 9-1985/95	96,050
» » » »	1-10-1985/95	96,500
» » » »	1-11-1985/95	96,225
» » » »	1-12-1985/95	96,900
» » » »	1- 1-1986/96	97 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,575
» » » »	1- 2-1986/96	97,025
» » » »	1- 3-1986/96	96,700
» » » »	1- 4-1986/96	96,425
» » » »	1- 5-1986/96	96,450
» » » »	1- 6-1986/96	96,625
» » » »	1- 7-1986/96	97 —
» » » »	1- 8-1986/96	95,850
» » » »	1- 9-1986/96	95,825
» » » »	1-10-1986/96	94,225
» » » »	1-11-1986/96	94,375
» » » »	1-12-1986/96	94,700
» » » »	1- 1-1987/97	94,525
» » » »	1- 2-1987/97	94,550
» » » »	18- 2-1987/97	94,550
» » » »	1- 3-1987/97	94,400
» » » »	1- 4-1987/97	94,350
» » » »	1- 5-1987/97	94,425
» » » »	1- 6-1987/97	94,425
» » » »	1- 7-1987/97	94,150
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94,050
» » » »	1- 9-1987/97	96,300

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 5-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,925
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,750
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,925
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,625
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,875
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,525
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,725
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,725
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,550
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,500
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,550
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,500
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,325
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,400
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,425
» » »	9,25%	1-10-1990	98,825
» » »	11,50%	1-10-1990	99,625
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,450
» » »	9,25%	1-11-1990	98,675
» » »	9,25%	1-12-1990	98,600
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991	97.875
» » »	11,50%	1-12-1991	98.050
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,050
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,775
» » »	11,00%	1- 2-1992	96.450
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,425
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,650
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,300
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,925
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,750
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,450
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,275
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,650
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,600
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,325
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,375
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,725
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,300
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,850
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,025
» » »	12,50%	1-10-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,700
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,775
» » »	12,50%	1-11-1993	96,800
» » »	12,50%	17-11-1993	96,775
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,900

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,750
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,025
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,050
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,725
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,650
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,750
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100.925
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,575
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,425
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,600
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	93,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,200
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,200
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M18040

N. 77

Corso dei cambi del 19 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1229,400	1229,400	1229,40	1229,400	1229,400	1229,40	1229,250	1229,400	1229.400	1229,40
E.C.U.	1502,350	1502,350	1502 —	1502,350	1502,350	1502,35	1502,390	1502,350	1502,350	1502,35
Marco tedesco	735,100	735,100	735,50	735,100	735,100	735,10	735,080	735,100	735,100	735,10
Franco francese	218,540	218,540	218,80	218,540	218,540	218.54	218,570	218,540	218,540	218,54
Lira sterlina	2024,400	2024,400	2028 —	2024,400	2024,400	2024,40	2024.600	2024,400	2024,400	2024,40
Fiorino olandese	653,100	653,100	653,25	653,100	653,100	653,100	653,090	653,100	653,100	653,10
Franco belga	35,494	35.494	35.50	35,494	35,494	35.494	35,496	35,494	35.494	35,49
Peseta spagnola	11.609	11.609	11,62	11.609	11.609	11,609	11.609	11,609	11,609	11,60
Corona danese	192,840	192,840	193,20	192,840	192,840	192,84	192,850	192,840	192,840	192,84
Lira irlandese	1969,500	1969,500	1970 —	1969,500	1969.500	1969.50	1969,800	1969.500	1969,500	—
Dracma greca	7,530	7,530	7,53	7,530	7,530	7,53	7,532	7,530	7,530	—
Escudo portoghese	8,291	8,291	8,31	8.291	8,291	8.291	8,291	8,291	8,291	8,29
Dollaro canadese	1057,800	1057.800	1058 —	1057,800	1057,800	1057,80	1057.100	1057,800	1057,800	1057,80
Yen giapponese	7,829	7,829	7,8150	7,829	7,829	7,829	7,829	7,829	7,829	7,82
Franco svizzero	831 —	831 —	830,50	831 —	831 —	831 —	830,980	831 —	831 —	831 —
Scellino austriaco	104,450	104,450	104,50	104,450	104,450	104,45	104,465	104,450	104,450	104,45
Corona norvegese	188,760	188.760	188,75	188,760	188,760	188,76	188,900	188,760	188,760	188,76
Corona svedese	202,190	202,190	202 —	202,190	202,190	202,19	202,230	202,190	202,190	202,19
Marco finlandese	310,100	310,100	310 —	310,100	310,100	310,10	310,200	310,100	310,100	—
Dollaro australiano	947,600	947,600	948 —	947,600	947,600	947,60	948 —	947,600	947,600	947,60

Media dei titoli del 19 aprile 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	99,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,200
» » » 22- 6-1987/91	92,900
» » » 18- 3-1987/94	77,225
» » » 21- 4-1987/94	77,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93 —
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,175
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	90,100
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,125
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,175
» » » » 1-12-1983/90	100,900
» » » » 18-12-1985/90	100,325
» » » » 1- 1-1984/91	100,975
» » » » 17- 1-1986/91	100,175
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	100,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 18- 3-1986/91	100,350

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,850
» » » »	1- 5-1984/91	100,775
» » » »	1- 6-1984/91	100,850
» » » »	1- 7-1984/91	100.675
» » » »	1- 8-1984/91	100,700
» » » »	1- 9-1984/91	100,625
» » » »	1-10-1984/91	100,625
» » » »	1-11-1984/91	100,625
» » » »	1-12-1984/91	100,475
» » » »	1- 1-1985/92	100.500
» » » »	1- 2-1985/92	100,275
» » » »	18- 4-1986/92	100,525
» » » »	19- 5-1986/92	99,425
» » » »	20- 7-1987/92	99,475
» » » »	19- 8-1987/92	99,925
» » » »	1-11-1987/92	99,100
» » » »	1-12-1987/92	99,050
» » » »	1- 1-1988/93	98,600
» » » »	1- 2-1988/93	98,450
» » » »	1- 3-1988/93	98,500
» » » »	1- 4-1988/93	98,775
» » » »	1- 5-1988/93	99,250
» » » »	1- 6-1988/93	99,550
» » » »	18- 6-1986/93	98,025
» » » »	1- 7-1988/93	99,675
» » » »	17- 7-1986/93	98,050
» » » »	1- 8-1988/93	99,425
» » » »	19- 8-1986/93	97,600
» » » »	1- 9-1988/93	99,100
» » » »	18- 9-1986/93	97,250
» » » »	1-10-1988/93	99,275
» » » »	20-10-1986/93	97,600
» » » »	1-11-1988/93	99,200
» » » »	18-11-1986/93	97,600
» » » »	19-12-1986/93	98,175
» » » »	1- 1-1989/94	98,975
» » » »	1- 2-1989/94	98,725
» » » »	1- 3-1989/94	98,800
» » » »	15- 3-1989/94	98,700
» » » »	1- 4-1989/94	98,775
» » » »	1- 9-1989/94	97,850
» » » »	1-10-1987/94	98,150
» » » »	1- 2-1985/95	99,350
» » » »	1- 3-1985/95	96,300
» » » »	1- 4-1985/95	95,850
» » » »	1- 5-1985/95	95,850
» » » »	1- 6-1985/95	96,125
» » » »	1- 7-1985/95	97,050
» » » »	1- 8-1985/95	96,175
» » » »	1- 9-1985/95	96,475
» » » »	1-10-1985/95	96,400
» » » »	1-11-1985/95	96,050
» » » »	1-12-1985/95	96,850
» » » »	1- 1-1986/96	97,075
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,575
» » » »	1- 2-1986/96	97,050
» » » »	1- 3-1986/96	96,775
» » » »	1- 4-1986/96	96,475
» » » »	1- 5-1986/96	96,475
» » » »	1- 6-1986/96	96,625
» » » »	1- 7-1986/96	96,875
» » » »	1- 8-1986/96	95,850
» » » »	1- 9-1986/96	95,850
» » » »	1-10-1986/96	94,175
» » » »	1-11-1986/96	94,375
» » » »	1-12-1986/96	94,700
» » » »	1- 1-1987/97	94,525
» » » »	1- 2-1987/97	94,550
» » » »	18- 2-1987/97	94,525
» » » »	1- 3-1987/97	94,400
» » » »	1- 4-1987/97	94.325
» » » »	1- 5-1987/97	94,450
» » » »	1- 6-1987/97	94,400
» » » »	1- 7-1987/97	94,150

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94,025
» » » »	1- 9-1987/97	96,300

Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 5-1990	99,800
» » »	10.50%	1- 5-1990 Q	99,925
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,750
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,625
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,900
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,525
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,675
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,725
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,575
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,525
» » »	10.50%	1- 8-1990	99,575
» » »	11.00%	1- 8-1990	99,500
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,300
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,450
» » »	11.50%	1- 9-1990	99,425
» » »	9,25%	1-10-1990	99,875
» » »	11,50%	1-10-1990	99.550
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,450
» » »	9,25%	1-11-1990	98,700
» » »	9,25%	1-12-1990	98,600
» » »	12,50%	1- 3-1991	101.325
» » »	11,50%	1-11-1991	97,950
» » »	11,50%	1-12-1991	98,050
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,075
» » »	9,25%	1- 2-1992	94.800
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,375
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,550
» » »	12.50%	1- 3-1992	98.650
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,325
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,925
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,675
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,450
» » »	9,15%	1- 5-1992	94.300
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,675
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,575
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,300
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,400
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,650
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,275
» » »	11.50%	1- 8-1992	95,925
» » »	12,50%	1- 9-1992	98 —
» » »	12.50%	1-10-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,700
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,775
» » »	12,50%	1-10-1993	96,575
» » »	12.50%	1-11-1993	96.775
» » »	12,50%	17-11-1993	96,775
» » »	12.50%	1- 1-1994	96,750

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,650
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	99,875
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,925
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,725
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,600
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,700
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,875
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,975
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,400
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,600
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	93,325
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,150
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M19040

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato dell'Ordine al merito della Repubblica italiana concernente: «Conferimento di onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 1990).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 26, seconda colonna, del suindicato supplemento ordinario, nella prima colonna dell'elenco del personale in servizio dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni insignito dell'onorificenza di «Ufficiale», dopo il nominativo Ramoni dott. Sergio è inserita l'onorificenza di «Cavaliere» intendendosi che dal nominativo Amoroso ing. Massimo, continuando nella successiva colonna e poi seguendo alla pag. 27 del predetto supplemento ordinario, sono elencati gli insigniti della predetta onorificenza di «Cavaliere».

90A1856

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 15 marzo 1990 concernente: «Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° gennaio 1990, per il ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 1990).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 12, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale* in corrispondenza del punto 8 dell'elenco delle aziende di credito, nella colonna relativo all'importo da ripianare, dove è scritto: «8 Banca popolare andriese ..... *2.664.800.000* .....», leggasi: «8 Banca popolare andriese ..... *2.644.800.000* .....».

90A1857

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 9 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000